

OSSERVAZIONI AL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE

Articolo 17, commi 1 e 2, legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Osservazioni al Piano di Indirizzo Territoriale

Articolo 17, comma 1, legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Istruttoria

Vaiano	3
Portoferraio	4
Castiglione d’Orcia.....	6
Chiusi (SI).....	6
Pistoia	7
Calenzano.....	9
Comunità Montana Media Valle del Serchio.....	9
Firenze	11
Provincia di Lucca.....	12
Forte dei Marmi.....	18
Altopascio	18
Sesto F.no.....	20
Cutigliano.....	21
Barga.....	21
Barga.....	25
San Miniato	26
Siena	26
Massarosa.....	27
Poggibonsi.....	28
Montecarlo	29
S. Giovanni d’Asso.....	31
Lucca.....	32
Abetone	34
Bagno a Ripoli.....	34
Comunità Montana della Garfagnana.....	35
San Romano in Grafagnana	36
S. Marcello Pistoiese	36
Castiglion Fiorentino	37
Provincia di Grosseto.....	38
Massa (Sindaco)	42
Massa (Uffici)	42
Semproniano	45

Impruneta	45
Circondario Chianti Senese.....	46
Scandicci	48
Livorno.....	49
Pontassieve.....	50
Provincia di Prato	50
Villa Basilica	50
Villa Basilica	51
Montevarchi	51
Capannori	52
San Giovanni Valdarno.....	54
Minucciano.....	55
Provincia di Massa Carrara	55
Camporgiano	56
Castiglione della Pescaia	57
Montepulciano.....	57
Monte San Savino.....	58

.	Presentata da	Sintesi dell'osservazione	Istruttoria e proposta
01	Vaiano	<p>Si chiede che all'interno delle norme del PIT sia chiarito il concetto "pubblicità delle acque" e conseguentemente vengano individuati i criteri per l'esatta individuazione dei corpi idrici sui quali si applica il regime vincolistico del TU 523/1904.</p> <p>Si chiede inoltre che il PIT individui con chiarezza la distinzione delle competenze riferite alle opere di bonifica e alle opere idrauliche fra Regione, Province, Comuni, comunità montane e consorzi di bonifica.</p>	<p>Fermo restando che le salvaguardie di cui all'art. 36 commi 3-6 si applicano esclusivamente ai corpi idrici "individuati nel Quadro conoscitivo del presente piano come aggiornato dai Piani di Bacino vigenti e fermo restando il rispetto delle disposizioni in essi contenute." (art. 36 comma 3 della disciplina del Pit. così come modificato secondo l'osservazione d'ufficio proposta dalla Giunta regionale), va rimarcato come la richiesta contenuta nell'Osservazione oltrepassi le capacità normative del Pit, sia per il profilo del regime del TU sia per la disciplina del riparto delle competenze tra i diversi livelli istituzionali. Ciò premesso e ribadito, l'Osservazione rimarca una esigenza di coordinamento, che, almeno a livello gestionale - dato l'assetto legislativo vigente - la Regione ritiene di dover</p>

		<p>Art. 36 comma 2: si nota incongruenza rispetto all'art. 7 comma 1 della LR 1/05 il quale stabilisce il principio di sussidiarietà e agli artt. 15, 16, 17 della LR 1/05 che definiscono le disposizioni procedurali per gli atti amministrativi. La legge impone l'esplicazione di numerose azioni prima dell'adozione. L'eventuale modifica in sede di conferenza dei servizi degli atti vanificherebbe tutte le operazioni svolte in precedenza, richieste dalla stessa LR 1/05.</p>	<p>accogliere, stimolando allo scopo specifiche modalità di cooperazione tra le diverse entità durante la messa in opera del Pit.</p> <p>L'Osservazione attiene all'assetto procedimentale introdotto nell'area tematica della tutela paesaggistica a seguito del nuovo ordinamento che vi presiede (Codice Urbani, Dlgs 42/2004) e che il Pit recepisce tramite l'intesa di cui allo stesso art. 36 comma 2 della Disciplina di Piano e stipulata ai sensi dell'art. 143, comma 3 del medesimo Decreto legislativo delegato. Ne deriva che l'assetto procedimentale della legge 1 non ne viene stravolto ma integrato per il surplus di tutela che il patrimonio paesaggistico di cui alla precedente normativa richiede. Va altresì precisato che laddove in Conferenza di servizi si addivenga alla formulazione di un parere ostativo o preclusivo della messa in opera del piano medesimo, questo non comporta l'estensione dell'efficacia del parere medesimo ad altri atti di governo del territorio, né di per sé al regolamento urbanistico e tanto meno al piano strutturale.</p>
02	Portoferraio	<p>- 2° metaobiettivo: tutelare il valore del patrimonio costiero della Toscana</p> <p>Si chiede che il PIT ricomprenda nel suo orizzonte il territorio dell'Elba e le sue esigenze di uno sviluppo che non sia solo legato al turismo, cosa che non risulta né laddove si tratta di piattaforma logistica né dove si fa riferimento al superamento del piano della portualità turistica e del proliferare di attività orientate alla valorizzazione immobiliare e al privilegiare disegni imprenditoriali capaci di far sistema.</p> <p>Non sono espresse con chiarezza le peculiari condizioni di perifericità dell'arcipelago in relazione all'assenza di idonee politiche per il trasporto marittimo.</p>	<p>L'osservazione appare accoglibile e si suggerisce una conseguente specifica in sede di documento di Piano</p> <p>L'osservazione è ritenuta accoglibile come necessità di inserire il trasporto marittimo tra i servizi di trasporto pubblico all'articolo 9. Viene inoltre aggiornata la carta dei porti con le stazioni marittime e gli scali marittimi.</p>

		<p>- Art. 27 comma 3 Occorre precisare meglio come si possa controllare che i nuovi interventi residenziali non siano preda di residenzialità turistica.</p> <p>- Art. 30 Appare indispensabile che quanto qui disciplinato venga correlato con il Master plan dei porti. A proposito poi di questo si propone per i parcheggi un diverso standard rispetto a quello di 1,25 posti auto per posto barca.</p> <p>- Art. 36, comma 2 L'applicazione della salvaguardia può provocare un significativo e problematico rallentamento nella attuazioni di previsioni già consolidate negli atti di governo del territorio.</p>	<p>Risultano dunque da adeguare di conseguenza le disposizioni di cui agli artt. 9, comma 10, lett.c, e 26 comma 2</p> <p>L'Osservazione consiste di una richiesta di indirizzo più stringente e puntuale: che in realtà attiene propriamente alla pianificazione territoriale comunale e alla conseguente regolazione urbanistica. La norma in parola, tuttavia, che si configura non a caso come una direttiva, mira per l'appunto a sollecitare una apposita volontà politica al fine suddetto e una conseguente azione amministrativa.</p> <p>L'Osservazione concerne il comma 6 dell'art. 30, nel quale tuttavia il richiamo alla disciplina del master plan dei porti risulta esaustivo. Quanto al secondo profilo dell'Osservazione, essa viene ritenuta parzialmente accoglibile. Infatti, con riferimento ai parcheggi per gli interventi sui porti e approdi, risulta proponibile la seguente formulazione da inserirsi nella disciplina del Masterplan dei porti "Per l'Isola d'Elba e per gli interventi di riqualificazione in aree urbano-portuali consolidate il numero e la localizzazione dei parcheggi sono determinati a seguito di valutazione integrata dei relativi interventi e comunque compatibilmente con i caratteri geomorfologici, ambientali e paesaggistici dei relativi insediamenti, in ogni caso secondo una previsione minima di 0,8 parcheggi/posti barca".</p> <p>L'Osservazione appare non accoglibile in quanto le soluzioni in essa prospettate non risultano congruenti agli impegni sanciti dall'intesa Regione-Ministero beni e attività culturali del 23.1.2007.</p>
--	--	---	--

03	Castiglione d'Orcia	<p>Si propone una modifica alle Schede dei Paesaggi, relativamente all'Ambito 38:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di inserire nell'elenco delle aree soggette alle tutele di cui alla parte terza del D.lgs.n.42704 la zona di Bagni San Filippo oggetto della proposta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Siena ,così come indicata nel quadro conoscitivo del redigendo PS. 	<p>L'Osservazione va ritenuta da accogliersi poiché implica verifiche di corretta previsione nelle schede recanti l'individuazione dei beni paesaggistici. Detta proposta sarà assunta dai competenti uffici regionali in collaborazione con le stesse soprintendenze locali nell'ambito dell'attuazione dell'Intesa tra Ministero beni e attività culturali e Regione Toscana, la cui implementazione giungerà a compimento entro il 31 maggio 2008.</p>
04	Chiusi (SI)	<p>Preso atto che è stato sottoscritto (in data 19.01.2005 e in data 29.09.2005) e ratificato (con DCR n. 21 dell'01.02.2005 e DCP n. 20 del 18.02.2005, con DCR n. 109 del 27.10.2005 e con DCP n. 114 del 04.11.2005) un accordo tra l'amministrazione Comunale, la Regione e la Provincia nel quale (mediante l'approvazione della predetta variante ex articolo 39 della l.r. n. 5/95): sono state confermate alcune previsioni, riguardanti aree di espansione soggette a piano attuativo, è stata accertata la sostenibilità con le valutazioni degli effetti ambientali, è stato determinato il fabbisogno, con esclusivo riferimento al periodo di efficacia della variante stessa, valutato in tre anni in relazione al periodo di tempo ritenuto necessario per l'adozione del PS. Considerato che le limitazioni poste alle previsioni dei piani regolatori vigenti riguardanti le aree di espansione edilizia, soggette a piano attuativo, non sembrano coerenti con l'art 39 della l.r. 5/95, ed in particolare con alcuni accordi di pianificazione, sottoscritti e ratificati da Regione e Provincia, finalizzati all'approvazione di varianti cui è stata riconosciuta una certa validità temporale (riferibile ai tempi ritenuti necessari all'adozione del nuovo PS), poiché approvate nel rispetto di certe condizioni (sostenibilità e coerenza con gli atti di pianificazione sovraordinati) e tramite accordo di pianificazione, dai quali sono sorte legittime aspettative, basate sull'assetto normativo derivante dall'introduzione dell'art. 39, l.r. n. 5/95.</p>	<p>L'Osservazione non sembra accoglibile in forza delle innovazioni recate dal presente PIT che impone comunque una riconsiderazione delle previsioni pianificatorie previgenti. Si tratta di una opzione di evidente rilevanza strategica generale ai fini della complessiva efficacia del piano regionale. Una articolazione derogatoria quale quella proposta contemplante casistiche più specifiche o ulteriori rispetto a quelle già individuate dalla normativa di Piano potrebbe ledere l'intento del medesimo di ricondurre ad uno standard valutatorio generale la pluralità delle situazioni territoriali e dei relativi presupposti procedurali.</p>

		<p>Si propone una modifica normativa all'art. 36. Aggiungendo all'art. 36 la seguente lettera: c) A seguito di deliberazione comunale che, per i Comuni che hanno approvato varianti ai sensi dell'articolo 39, co. 2 della l.r. 5/95 – verifichi e accerti la coerenza delle previsioni in parola ai principi, agli obiettivi, alle prescrizioni contenute nella variante stessa, nonché alle direttive e alle prescrizioni del presente Piano di indirizzo territoriale.” - In alternativa, si propone di introdurre una disposizione transitoria che preveda la possibilità di dare attuazione alla variante art. 39 già approvata, tramite accordo di pianificazione, al momento dell'adozione del PIT, ma in assenza di PS, non ancora adottato, e coerente con gli indirizzi indicati dal PS stesso nell'atto di avvio del procedimento.</p>	<p>Osservazione che appare non accoglibile sulla base dell'argomento di cui al punto precedente.</p>
05	Pistoia	<p>Elaborato 4 allegato documenti per la disciplina paesaggistica.</p> <p>Si richiede una maggior chiarezza e una differenziazione specifica nella definizione di paesaggio vivaistico. In particolare tra il concetto di giardino continuo e quello di industria all'aria aperta. Inoltre andrebbe vietato il vivaio "industriale" in ambito pedecollinare e collinare.</p> <p>Si richiede il riconoscimento del valore degli ambiti di transizione dalla pianura alla collina riconoscendo anche le trasformazioni culturali e vietando quelle incompatibili con l'assetto tradizionale e di pregio.</p> <p>Si richiede il riconoscimento dei corsi e dei torrenti arginati nella piana, e dei corridoi paesaggistici che attraversano il territorio.</p>	<p>L'Osservazione appare parzialmente accoglibile. Si provvederà ad adeguare la scheda di paesaggio n.6 – Pistoia . Per quanto riguarda l'impianto di vivai industriali in ambito pedecollinare e collinare, la limitazione di tali interventi è già determinata dalle misure di tutela dei valori riconosciuti nelle schede di paesaggio e nella disciplina del PIT, con riferimento, in particolare, al patrimonio collinare.</p> <p>L'Osservazione risulta sostanzialmente soddisfatta dagli obiettivi di qualità della relativa scheda di paesaggio, così come integrata dalle osservazioni d'ufficio.</p> <p>L'Osservazione risulta accoglibile. Si ritiene di dover provvedere alle conseguenti correzioni in sede di implementazione progressiva delle schede di</p>

		<p>L'elenco dei beni non risulta aggiornato: manca il vincolo Sud disposto con D.Dirett. 7/09/05 pubblicato in Gazzetta del 26 sett. 05 n° 224</p> <p>Elaborato n° 2 Disciplina del Piano Si richiede di inserire i contenuti dell'attività di vivaismo strettamente agricolo o connesso con l'agricoltura nella disciplina concernente i manufatti di serre e quant'altro.</p> <p>Si richiede che all'art. 14 comma 1 lettera ci si riferisca anche alla vendita di prodotti dell'agricoltura specializzata.</p> <p>Si richiede all'art. 15 comma 4 una migliore definizione dei criteri per valutare l'impatto di una pluralità di medie strutture di vendita.</p> <p>Si segnala, ai fini dell'art. 9 comma 5 disciplinante tratti ferroviari dismessi, che non dovrebbe più rivestire interesse regionale il tratto di collegamento tra la ferrovia Lucca Pistoia e la Porrettana.</p> <p>Si richiede all'art. 23 di restringere la possibilità di ristrutturazione degli annessi agricoli e comunque prescrivendo come condizione necessaria alla ristrutturazione la presenza dell'annesso già in area urbanizzata.</p>	<p>paesaggio con gli approfondimenti di livello provinciale e comunale.</p> <p>L'Osservazione risulta accoglibile e appare da adeguarsi, di conseguenza, la scheda di paesaggio n.6 – Pistoia .</p> <p>L'Osservazione appare da accogliersi con un inserimento specifico alla lettera a) del comma 2 dell'art. 22 della Disciplina di Piano. In ogni caso resta indubbio come le attività del vivaismo agricolo siano sottoposte alla disciplina delle trasformazioni territoriali che il Pit pone a tutela del patrimonio collinare e costiero.</p> <p>L'Osservazione appare da accogliersi e in sostanza già soddisfatta dall'integrazione alla disciplina proposta dalla III Commissione del Consiglio regionale</p> <p>L'Osservazione non appare accoglibile in considerazione dell'esigenza di salvaguardare l'autonomia pianificatoria comunale, al cui interno le amministrazioni locali sono tenute a svolgere la valutazione integrata secondo criteri adeguati a valutare detto impatto, che non possono essere uniformi e predefiniti in astratto ma metodologicamente rigorosi.</p> <p>L'Osservazione non appare accoglibile in quanto il suo accoglimento modificherebbe una previsione regionale che viene ritenuta da confermare per la sua intrinseca rilevanza ai fini della funzionalità della rete.</p> <p>L'Osservazione implica una integrazione che non appare congruente con la salvaguardia dell'autonomia pianificatoria e regolamentare comunale ed appare pertanto da ritenersi non accoglibile.</p>
--	--	--	---

06	Calenzano	<p>Si propone di sostituire le procedure previste dal comma 2 art. 36 del PIT con modalità operative più snelle.</p> <p>Si propone di introdurre il termine dei 60 gg, a partire dal ricevimento della documentazione, entro il quale concludere il procedimento per l'espressione del parere regionale di adeguatezza dei contenuti di tutela paesaggistica dei piani attuativi che interessano beni paesaggistici, e che decorso tale termine il comune possa ritenere acquisito detto parere con la modalità del silenzio-assenso.</p> <p>Si propone di sostituire la dizione "beni paesaggistici formalmente riconosciuti" con "beni paesaggistici di rilevante interesse".</p>	<p>L'Osservazione appare solo in parte accoglibile. Si ritiene pertanto utile inserire nel testo della disciplina il termine dei 60 gg. entro il quale indire la Conferenza di servizi da parte della Regione. Per altro il modello procedurale che l'intesa prevede risulta il più congruente con la disciplina paesaggistica disposta dal Pit. Pertanto non appare invece accoglibile il suggerimento di introdurre l'istituto del silenzio-assenso.</p> <p>In merito alla proposta di sostituire la dizione "beni paesaggistici formalmente riconosciuti" con quella di "beni paesaggistici di rilevante interesse", l'Osservazione appare non accoglibile sia perché tale formulazione è prevista dalla Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Regione Toscana, sia perché la stessa formulazione appare maggiormente corrispondente alla definizione concettuale delle aree soggette a vincolo paesaggistico, le quali, a norma della Intesa medesima, sono appunto considerate nella totalità del loro insieme (che include sia quelle individuate con decreto sia quelle individuate ope legis).</p>
07	Comunità Montana Media Valle del Serchio	<p>Disciplina del Piano art. 20 paragrafo 3 e 6.3.3</p> <p>Si propone di diversificare il patrimonio montano da quello collinare attribuendo a ciascuno la propria specificità. Ovvero "il patrimonio collinare" non specifica se è composto da valli, colline o montagne.</p>	<p>La "montagna" è presente in modo rilevante quale risorsa all'interno della disciplina paesaggistica (Vedi schede degli obiettivi di qualità) e nell'agenda strategica del PIT con riferimento al PIR 3.5 Sviluppo sostenibile del sistema della montagna toscana. La problematica è anche inserita nella tematizzazione del patrimonio collinare (art. 20, comma 2 della Disciplina del Pit). Tuttavia, l'osservazione viene ritenuta meritevole di grande attenzione e la Regione si impegna in sede di futuri aggiornamenti del PIT ai necessari approfondimenti tematici e normativi, anche in collaborazione con le Comunità montane, con particolare riferimento al valore del territorio e del patrimonio montano della Toscana nella sua identità</p>

		<p>Disciplina di piano art. 22 comma 3 Si propone che nella cooperazione ai fini della gestione delle risorse di cui allo stesso articolo 22 si debba tenere conto delle Comunità Montane, dei Consorzi di bonifica e delle Autorità di Bacino e delle specifiche competenze e deleghe ad essi assegnate.</p> <p>Schede di paesaggio ambito 4 valle del Serchio sezione 2 insediamenti e infrastrutture valori storico culturali Si propone di estendere il riconoscimento del valore storico-culturale al complesso delle opere di ingegneria idraulica funzionali alla produzione di energia elettrica ed anche alle opere relative alla difesa delle sponde e degli alvei.</p> <p>Schede di paesaggio ambito 4 valle del Serchio sezione 2 componenti territorio rurale valori relativi alla qualità ambientale. Si propone di inserire fra gli obiettivi di qualità delle schede relative quelle forme di attività agricola su terreni distanti dai nuclei urbanizzati a più diretto contatto con le aree boscate attraverso una azione di valorizzazione programmatica e di riconoscere il valore delle forme di agricoltura esercitate nei pressi dei nuclei urbanizzati, rappresentate dai terrazzamenti e dai ciglionamenti.</p> <p>Si ritiene di inserire (non è detto dove) gli interventi di</p>	<p>paesaggistica e socio-culturale e rispetto alla primaria esigenza di assicurare che tale patrimonio sia tutelato e custodito attivamente dal persistere di una presenza non marginale della popolazione montana e delle relative attività.</p> <p>Secondo il Documento di piano del PIT, l'attuazione delle politiche del governo del territorio in esso descritte sarà svolta attraverso pratiche di <i>governance</i> cooperativa con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati. Comunque la previsione dell'art. 22 comma 3 non impedisce l'esercizio delle competenze specifiche e delle deleghe assegnate a Comunità Montane, a Consorzi di bonifica e alle Autorità di Bacino, ma è al contrario di sostegno al loro più efficace espletamento. In questa chiave l'Osservazione è da ritenersi già soddisfatta.</p> <p>L'Osservazione appare accoglibile. Si ritiene di dover provvedere ai conseguenti adempimenti in sede di implementazione progressiva delle schede di paesaggio con gli approfondimenti di livello provinciale e comunale.</p> <p>L'Osservazione appare accoglibile. Si ritiene di dover provvedere ai conseguenti adempimenti in sede di implementazione progressiva delle schede di paesaggio con gli approfondimenti di livello provinciale e comunale.</p> <p>L'Osservazione non appare accoglibile in quanto</p>
--	--	---	---

		ordine ambientale con rilievo provinciale - regionale. Si tratta di opere di risanamento e sistemazione del Rio Fontanamaggio ubicato nel Comune di Barga e del contemporaneo recupero e valorizzazione di alcune aree di pertinenza fluviale che metterebbero in sicurezza anche l'abitato di Barga con l'eliminazione di alcune situazioni di degrado. L'intervento ha già avuto parziali finanziamenti regionali.	concerne un intervento specifico che rientra nella competenza della programmazione di settore.
08	Firenze	<p>Si propone una integrazione normativa relativamente agli articoli 10 e successivi che trattano de " la città policentrica toscana".</p> <p>Al fine di implementare l'offerta di abitazioni in affitto, a canone convenzionato, destinata non agli aventi diritto alla residenza sociale, ma alle famiglie in condizioni economiche tali da poter sostenere un canone locativo ma non l'acquisto di una abitazione, il Comune di Firenze nell'ambito del PS adottato, ha avviato una sperimentazione che consiste nell'assoggettare gli interventi di trasformazione urbana da chiunque promossi ed estesi oltre i 2.000 metri quadri di superficie utile lorda, ad una "riserva di destinazione" alla residenza in locazione convenzionata per una quota non inferiore al 20 per cento della consistenza complessiva dei singoli interventi interessati.</p> <p>Si ritiene pertanto che tra le indicazioni che il Pit formula per la gestione della problematica di cui trattasi, potrebbe utilmente figurare, almeno con riferimento ai territori regionali appartenenti a sistemi di tipo metropolitano, in cui tale problematica è più acuta, anche l'opzione della "riserva di destinazione" come sommariamente descritta nell'Osservazione</p>	<p>L'Osservazione affronta uno dei temi cruciali del Pit, che ne tratta sin nelle sue premesse fondamentali oltre che nella sezione specifica (§ 6.3.1) del metaobiettivo recante la "Città policentrica toscana" e il suo "Statuto" e poi nello "obiettivo conseguente" dedicato specificamente al tema.</p> <p>Si ritiene pertanto che l'Osservazione risulti già soddisfatta nel Documento di piano dal momento che il Pit impegna la Regione e il sistema toscano delle Autonomie a promuovere e sostenere politiche locali e di area vasta (vedi art. 11 della Disciplina) in una visione dell'accoglienza e della residenza improntata essenzialmente ad una nuova offerta di case in affitto. Nel Documento di Piano si afferma infatti: "Si tratta di definire, elaborare e concordare su una adeguata scala "interurbana" una pluralità di misure, di programmi e di investimenti. E' certo che quella che, per brevità, possiamo designare come questione dello housing sociale e che corrisponde ad un'offerta importante e mirata di alloggi in regime di affitto, sarà al centro dell'agenda regionale e della messa in opera di questo Piano. Con un'avvertenza che è bene già qui anticipare con nettezza. Parliamo certamente di interventi orientati al recupero residenziale del disagio o della marginalità sociale. Ma parliamo anche di una politica pubblica di respiro regionale e di lungo periodo che, proprio come modalità generale - "...molte case ma in affitto" - vuol consentire a giovani, cittadini italiani e stranieri e a</p>

			<p>chiunque voglia costruirsi o cogliere nuove opportunità di studio, di lavoro, d'impresa, di poterlo fare in virtù del solo valore che attribuisce a quella stessa opportunità di crescita, non in dipendenza delle vischiose e onerose capacità - proprie o indotte - di indebitarsi per comprarsi o rivendersi una casa. Né soggiacendo comunque alle logiche più brutalmente "estrattive" che contrassegnano ampie fasce del mercato vigente delle locazioni (e che, per certi ambiti urbani e specifici segmenti di utenza, si traduce in una vera estorsione speculativa). Di qui anche la possibilità di "rimovimentare" logiche e aspettative del risparmio e degli investimenti privati, oltre ad una riqualificazione funzionale e culturale del bene casa e delle aree ad esso destinabili. E di qui, ancora, una revisione degli orizzonti strategici che amministrazioni locali e operatori evoluti del settore possono formulare a tal proposito e di conseguenza." (§6.3.1., Primo obiettivo conseguente). In questa prospettiva è da vedersi con favore ogni iniziativa e le molteplici tipologie di intervento elaborabili allo scopo, tra cui anche quella proposta dal nascente Piano strutturale fiorentino. Pertanto, l'opzione operativa contemplata nell'Osservazione si segnala come una modalità di specifico interesse tra le altre possibili e a cui la stessa Regione sta appunto dedicando la formulazione e la messa in opera di un programma specifico alla propria scala, che rappresenta una delle dimensioni attuative più importanti del Pit e una delle angolazioni valutatorie più rilevanti ai fini del suo periodico aggiornamento.</p>
09	Provincia di Lucca	<ul style="list-style-type: none"> • CONSIDERAZIONE GENERALE <p>Si evidenzia che nello Statuto sembra verificarsi l'inclusione di obiettivi di piano, che riguardano le azioni e le trasformazioni auspiccate e non le invarianti strutturali; questo può sminuire il tema dei valori statutari, attribuendo loro un carattere contingente. Si segnala altresì la necessità di evitare che si possa alterare il significato dello statuto del</p>	<p>L'Osservazione risulta sostanzialmente accolta nella formulazione del Piano, nella quale appaiono ben precisate le ragioni della sua articolazione specifica e della distribuzione al suo interno delle tematiche attinenti lo statuto e di quelle attinenti la "strategia" del Pit, tenendo tuttavia fermo il postulato per il quale qualunque elemento dello statuto del territorio regionale</p>

		<p>territorio stesso, così come definito dalla legge 1/2005.</p> <p>• DISCIPLINA</p> <p>a) Patrimonio montano In relazione ai contenuti del Documento di piano (paragrafo 6.1.3) si evidenzia come nella disciplina sia riconosciuto il Patrimonio costiero come invariante, mentre la montagna rimane all'interno del concetto ampio di collina. In considerazione di ciò si chiede che il PIT riconosca la valenza identitaria e statutaria che i territori montani ricoprono come risorse territoriali, con l'introduzione di uno specifico articolato che disciplini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione tematica del "patrimonio montano" della Toscana - direttive ai fini della conservazione attiva del suo valore - prescrizioni correlate <p>b) Corridoi ecologici Poiché l'art. 10 c. 1 riconosce la necessità di assicurare la continuità e la biodiversità delle reti naturali costituite dai</p>	<p>vede affidata la conservazione del suo valore sia a specifiche modalità di tutela sia a specifiche linee di azione che rendono quella tutela efficace. Non a caso, la versione vigente del Pit parla non di mere agende statutarie ma di agende per la applicazione dello statuto . Per altro va ribadito come il Pit interpreti la nozione di "statuto" in una prospettiva teorica che ne coniuga la necessaria dimensione conservativo-identitaria con la capacità di governare le trasformazioni sociali con cui valore e identità dei luoghi sono costantemente chiamate a misurarsi.</p> <p>La "montagna" è presente in modo rilevante quale risorsa all'interno della disciplina paesaggistica (Vedi schede degli obiettivi di qualità) e nell'agenda strategica del PIT con riferimento al PIR 3.5 Sviluppo sostenibile del sistema della montagna toscana. La problematica è anche inserita nella tematizzazione del patrimonio collinare (art. 20, comma 2 della Disciplina del Pit). Tuttavia, l'Osservazione viene ritenuta meritevole di grande attenzione e la Regione (come prevede l'Osservazione d'ufficio al § 6.3.3, in conclusione del relativo 1° obiettivo conseguente, del Documento di Piano) si impegna in sede di futuri aggiornamenti del PIT ai necessari approfondimenti tematici e normativi, anche in collaborazione con le Comunità montane, con particolare riferimento al valore del territorio e del patrimonio montano della Toscana nella sua identità paesaggistica e socio-culturale e rispetto alla primaria esigenza di assicurare che tale patrimonio sia tutelato e custodito attivamente dal persistere di una presenza non marginale della popolazione montana e delle relative attività.</p> <p>L'Osservazione è già soddisfatta in quanto la previsione è già contenuta nella disciplina del Pit all'articolo 10 comma 1; inoltre la modifica del PIT apportata in base</p>
--	--	--	---

	<p>molteplici corridoi ecologici il riconoscimento statutario e prestazionale della rete ecologica regionale diventa fondamentale nel concorrere a determinare regole e prestazioni della stessa forma dell'insediamento. Si chiede quindi di introdurre nelle norme sulla "città della Toscana" una specifica prescrizione od indirizzo relativamente alla necessità di evitare saldature od occlusioni dei residui varchi ambientali al fine di limitare il consumo di suolo.</p> <p>c) Presenza industriale Rispetto alla "presenza industriale", di cui all'art. 18, si ritiene utile rafforzare il concetto di riconoscimento delle aree produttive esistenti, attive e dimesse, come risorse essenziali del territorio, per le quali gli strumenti della pianificazione territoriale dovranno, prioritariamente, garantire la permanenza e il recupero delle attività produttive, a fronte di trasformazioni e di ridestinzioni funzionali e/o di nuove localizzazioni</p> <p>d) Patrimonio costiero - specificare la relazione tra Patrimonio costiero e Colline in quanto per la realtà specifica versiliese che vede una presenza significativa del tessuto agrario, sotto il profilo produttivo, in un contesto territoriale complesso, non appare leggibile in una semplice schematizzazione.</p> <p>- per quanto riguarda la gestione degli arenili e delle strutture su di esso collocate si ritiene opportuno che si perseguano obiettivi maggiormente coordinati al fine di salvaguardare i connotati identitari che hanno determinato l'immagine della Versilia nel mondo, ritenendo che quanto esplicitato agli articoli 27 e 28 non sia sufficiente a garantire una valorizzazione ambientale del contesto, che rappresenta l'elemento cardine su cui si fonda l'economia</p>	<p>all'osservazione d'ufficio della Regione relativa allo statuto della città toscana (art. 4 comma 2 della disciplina e paragrafo 6.3.1 del documento di piano), rimarca ulteriormente l'impegno normativo della Regione stessa a salvaguardare detta "discontinuità".</p> <p>L'Osservazione appare già soddisfatta in quanto la previsione è già contenuta nella disciplina del Pit all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6.</p> <p>L'Osservazione risulta già soddisfatta nella formulazione sia del documento di Piano sia nella sua disciplina, laddove si enfatizza la complessità e dunque la vitalità dell'insieme di relazioni che connettono "collina" e "costa" senza artificiose fratture che il paesaggio toscano e i sistemi territoriali in cui si articola, per l'appunto non contemplano. In questa prospettiva la realtà versiliese va ritenuta del tutto rappresentata tanto nel patrimonio costiero che in quello collinare secondo la declinazione che ne offre il Pit.</p> <p>L'Osservazione appare parzialmente condivisibile e recepitibile attraverso le integrazioni alle "schede dei paesaggi ed obiettivi di qualità" descritte nella osservazione d'ufficio proposta dalla Giunta regionale. Si ritiene tuttavia che sia preciso compito della pianificazione provinciale, al di là delle determinazioni che competono al Pit e delle integrazioni testè richiamate, provvedere a quella valorizzazione</p>
--	---	---

		<p>del sistema turistico.</p> <p>- si richiede che il Piano espliciti in modo chiaro se la direttiva citata all'art. 27 comma 3 sostituisce o integra la disciplina della Direttiva della Fascia Costiera di cui alla Delibera Consiglio Regionale n. 47 del 30/01/1990.</p> <p>- si ritiene opportuno integrare le prescrizioni dell'art. 28 comma 2 con l'introduzione di una ulteriore norma che dia mandato agli strumenti di pianificazione delle Amministrazioni costiere di riconoscere e individuare nei propri Statuti le loro specifiche e significative discontinuità urbane e territoriali, anche al fine della loro tutela paesaggistica, definendo per esse norme specifiche finalizzate ad assicurare la qualità ambientale degli ambiti considerati.</p> <p>-le attività richiamate dall'art. 28 comma 6 sono già di competenza delle Autorità di Bacino, tenute a predisporre uno specifico documento sul bilancio idrico. Pertanto si ritiene opportuno, vista l'incidenza della pianificazione di bacino su tutta la problematica relativa all'"acqua" che la proposta di PIT trovi le forme di coordinamento tra le attività di pianificazione sia verticale che orizzontale in modo da evitare sovrapposizioni di competenze che portano sia ad un aumento dei costi procedurali che dei tempi di verifica oltre che a eventuali contenziosi tra tutti gli Enti chiamati a pianificare sullo stesso oggetto.</p> <p>e) Salvaguardie Si chiede di esplicitare le salvaguardie di cui all'art. 36 commi 3-6 siano esclusivamente quelle dell'elenco allegato, altrimenti la norma sembrerebbe andare in contrasto con il combinato disposto del RD 523/1904 e la L. 36/94, infatti da una lettura di queste ultime, la fascia di inedificabilità di 10</p>	<p>ambientale del contesto territoriale versiliense, che l'osservazione della provincia postula specificamente e che deve trovare in sede di PTC la sede analitica, propositiva e normativa naturale, pur all'interno della filiera pianificatoria per il governo del territorio della Toscana.</p> <p>Si precisa che la Direttiva della Fascia Costiera di cui alla Delibera Consiglio Regionale n. 47 del 30/01/1990 è sostituita dalla disciplina del PIT;</p> <p>- L'osservazione risulta sostanzialmente soddisfatta dagli art. 27 e 28 della Disciplina di Piano</p> <p>- L'osservazione appare da accogliersi introducendo un riferimento diretto alle competenze delle Autorità di bacino.</p> <p>L'osservazione non appare accoglibile in quanto le misure di salvaguardia del PIT non intendono sostituire le disposizioni vigenti in materia, ed in particolare il RD 523/1904, che resta tuttora in vigore. La salvaguardia del PIT definisce più specificatamente limiti di</p>
--	--	---	--

		<p>metri andrebbe applicata a tutti i corsi d'acqua.</p> <p>f) Schede di paesaggio - si osserva che nella scheda dell'ambito della Piana di Lucca, non risulta incluso il Comune di Villa Basilica, che viceversa vi appartiene a pieno titolo, sia dal punto di vista territoriale che paesaggistico. Si richiede pertanto di inserire il Comune di Villa Basilica nell'ambito della Piana di Lucca, escludendolo dall'ambito della Valdinievole.</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUADRO CONOSCITIVO/METAPROGETTO - si rileva che lo specifico quadro dell'elaborato "Metaprogetto" non contiene l'individuazione della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla posta nel territorio del Comune di Altopascio. - nei "Quadri analitici di riferimento" si riconosce che la Piana di Lucca è uno dei principali poli industriali della Toscana, dove emerge soprattutto la specializzazione relativa al cartario, invece, in un altro punto dello stesso documento e anche nelle elaborazioni contenute negli studi preparatori del PIT, si legge che il distretto della carta, a livello regionale, "si riduce ulteriormente, perdendo non solo i suoi territori più esterni, ma anche il suo cuore manifatturiero, costituito da Capannoni e Porcari". Si ritiene necessario rettificare quanto sopra introducendo negli elaborati del Piano (anche nel "Metaprogetto") uno specifico riconoscimento come polo produttivo specialistico/distretto industriale; - si segnalano inesattezze e problematiche contenute sia nella "Carta della rete viaria. Previsioni di Piano" sia nel documento "Quadro aggiornato delle previsioni del Piano Regionale della Mobilità e della Logistica". Alla osservazione sono allegate tre schede: <ul style="list-style-type: none"> - Scheda 1 - Rete viaria Versilia 	<p>edificabilità nell'area dei 10 metri dai corsi d'acqua individuati nel Quadro conoscitivo del PIT stesso come aggiornato dai Piani di Bacino vigenti</p> <p>L'osservazione appare accoglibile trattandosi di errore materiale.</p> <p>La risorsa oggetto dell'osservazione è riconosciuta e sottoposta a salvaguardia come valore naturalistico nella scheda dei paesaggi n.14 - Piana di Lucca. L'Osservazione appare pertanto da non accogliere.</p> <p>L'Osservazione non appare accoglibile. Si ritiene che le elaborazioni relative alle tendenze evolutive che indicano una fase di contrazione in termini di espansione territoriale degli insediamenti dell'industria cartaria non siano in contraddizione con l'affermazione che la piana di Lucca è uno dei principali poli industriali della Toscana, a specializzazione nel comparto cartario. Da una parte si mette in evidenza un fenomeno, dall'altra si constata una sua tendenza.</p> <p>Si ritiene accoglibile la proposta di aggiornamento nel quadro delle previsioni del Piano Regionale della Mobilità e della Logistica con riferimento allo scalo merci del Frizzone nei Comuni di Capannoni e Porcari.</p> <p>In merito alla scheda 1 - Rete Viaria Versilia – si ricorda che le opere connesse al progetto di potenziamento</p>
--	--	--	--

		<p>- Scheda 2 - Rete viaria Piana di Lucca</p> <p>- Scheda 3 - Rete infrastrutture Valle del Serchio in cui le suddette problematiche sono state puntualmente dettagliate e a cui si rimanda.</p> <p>-si rileva che nel documento "Quadro aggiornato delle previsioni del Piano Regionale della Mobilità e della Logistica"- elenco interventi infrastrutture ferroviarie, al penultimo capoverso del punto 13, viene fatto riferimento, per puro errore materiale, alla progettazione dello scalo merci di Tassignano e non allo scalo merci del Frizzone (Comune di Capannoni e Porcari). Si chiede pertanto di sostituire la località Frizzone alla località Tassignano in quanto quest'ultima risulta nel progetto in corso di definitiva</p>	<p>dell'autostrada A12 tratto "Viareggio-Santo Stefano Magra" sono ancora in corso di definizione nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e quindi si ritiene non accoglibile la richiesta di inserimento. Si rileva inoltre che le opere sono per lo più opere di interesse provinciale e comunale e quindi non rientrano all'interno della programmazione infrastrutturale di interesse nazionale e regionale.</p> <p>In merito alla scheda 2 – Rete viaria Piana di Lucca – si ritiene accoglibile l'indicazione tramite l'inserimento nella cartografia del progetto preliminare del "Sistema Tangenziale di Lucca" ad esclusione della tangenziale ovest in coerenza con quanto descritto nel quadro aggiornato degli interventi allegato al quadro conoscitivo della mobilità.</p> <p>In merito alla scheda 3 – rete infrastrutture Valle del Serchio non si ritiene accoglibile la definizione della SR 445 e relative proposte di intervento in quanto la SR 445 viene considerata strada extraurbana secondaria e non strada di grande comunicazione; il PIT ricomprende gli interventi di programmazione sulla viabilità regionale di cui alla DCR 35/2002 e s. m.i.. Eventuali proposte di interventi dovranno essere quindi discusse nell'ambito dell'aggiornamento della programmazione tramite la Conferenza Regione-Province-ANCI ai sensi della DCR 72/2001.</p> <p>Si propone come accoglibile l'inserimento della riqualificazione della linea Lucca-Aulla tra gli interventi da approfondire nel corso dell'attuazione del piano e dei suoi aggiornamenti.</p>
--	--	---	---

		approvazione un elemento di raccordo allo scalo pubblico del Frizzone.	
10	Forte dei Marmi	<p>1. Allegato documentale per la disciplina paesaggistica “cartografia vincoli in riferimento al codice vincolo 211-1952 “denominazione zona costiera”, si riscontra una diversa definizione cartografica dei limiti di confine del vincolo rispetto al documento in possesso del comune denominato piano Territoriale Paesistico – redatto dal ministero della pubblica Istruzione ... che riporta il limite di Km 1,00 dalla battigia del mare in modo preciso su cartografia catastale, utilizzato per l’istruttoria delle pratiche. Si chiede la modifica del limite sugli elaborati del PIT.</p> <p>2. Nell’allegato documentale n.3 connesso al testo del quadro conoscitivo “Beni paesaggistici – elenco delle ville e dei giardini storici” tabella “altre ville e giardini” manca la citazione dei beni presenti nel territorio di Forte dei Marmi vincolati dal DLgs 42/2004 e successivi decreti di vincolo storico artistico. Si chiede che vengano inseriti.</p>	<p>L’Osservazione va ritenuta da accogliersi poiché implica verifiche di corretta previsione nelle schede recanti i beni paesaggistici. Detta verifica e conseguente validazione delle perimetrazioni delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico è in corso di elaborazione da parte delle soprintendenze locali. Le incongruenze rilevate saranno verificate dai competenti uffici regionali in collaborazione con le stesse soprintendenze locali nell’ambito dell’attuazione dell’Intesa tra Ministero beni e attività culturali e Regione Toscana, la cui implementazione giungerà a compimento entro il 31 maggio 2008.</p> <p>L’Osservazione viene ritenuta da accogliersi proponendo di integrare l’allegato n.3 come richiesto essendo stata effettuata la necessaria verifica da parte degli uffici regionali competenti.</p>
11	Altopascio	<p>Disciplina del Piano art. 36 comma 1 lettera b) L’Amministrazione Comunale osserva che la disposizione normativa in particolare per i piani non ancora convenzionati risulta eccessiva e discriminante.</p> <p>Disciplina di piano art. 14 comma 2 L’Amministrazione Comunale propone relativamente alle</p>	<p>L’Osservazione non appare accoglibile in forza delle innovazioni recate dal presente PIT che impone comunque una riconsiderazione delle previsioni pianificatorie previgenti. Si tratta di una opzione di evidente rilevanza strategica generale ai fini della complessiva efficacia del piano regionale. Una ulteriore articolazione quale quella proposta contemplante casistiche più specifiche o ulteriori rispetto a quelle già individuate dalla normativa di Piano potrebbe ledere l’intento del medesimo di ricondurre ad uno standard valutatorio generale la pluralità delle situazioni territoriali e dei relativi presupposti procedurali.</p> <p>Relativamente al punto 2 l’osservazione non appare</p>

		<p>aree dismesse delle grandi strutture commerciali di estendere l'utilizzo alle funzioni che i singoli comuni riterranno più opportune</p> <p>Si richiede di rettificare la scheda relativa alla classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico rappresentata dal codice n° 9046336 in quanto la stessa Amministrazione Comunale ha chiesto la sospensiva al TAR Toscana.</p> <p>Disciplina di piano art. 21, comma 8. Si ritiene che la disposizione vada a definire ambiti di livello prettamente comunale. Infatti, mentre i contenuti dell'articolo in esame sono, generalmente, indicati come direttive nello specifico del comma 8 tali contenuti assumono il valore prescrittivi della misura di salvaguardia non facilmente individuabile in rapporto alla pianificazione locale. Le problematiche evidenziate potrebbero essere risolte prevedendo per i Comuni un tempo definito per l'adeguamento precisando, inoltre, che lo stesso possa essere effettuato 'ove necessario' in quanto possono sussistere realtà in cui gli strumenti della pianificazione territoriale già contengono le verifiche così come richieste dal comma 1 dell'articolo in questione. Inoltre si rileva che il comma contiene termini vaghi come "eccessiva parcellazione" e incongruenze poiché il restauro ammette anche il cambio di destinazione.</p>	<p>accoglibile in quanto le funzioni indicate nell'art. 14 non si riferiscono unicamente ai soli usi pubblici ma contemplano con la dizione "di interesse pubblico" un'ampia gamma di possibilità volte peraltro a conseguire una maggiore qualità della città policentrica toscana e a privilegiare una progettualità orientata alla categoria del "reddito" e non della "rendita".</p> <p>L'osservazione non appare accoglibile sino a diversa e contraria pronuncia del TAR il vincolo sussiste.</p> <p>L'osservazione non appare accoglibile. Il comma 8 dell'art. 21 è formulato con tonalità che può effettivamente risultare "prescrittivistica" anche se ha il rango di una direttiva. Questo per ribadire l'importanza essenziale che il Pit attribuisce all'adeguamento della strumentazione pianificatoria comunale alle finalità degli artt. 20 e 21 (valore identitario del patrimonio collinare e conservazione attiva di questo suo valore). Adeguamento che assume nella logica del Pit un particolare ruolo strategico. Ciò, ferma restando l'autonomia comunale all'interno della concezione a filiera delle relazioni tra i diversi livelli di governo. E di qui il ricorso, allo scopo, ad una "direttiva" e non a una norma di salvaguardia; a una norma, dunque, sprovvista di un termine perentorio in senso stretto. Risulta altresì evidente che l'adeguamento in parola è affidato all'autonomo giudizio dell'Ente interessato a fronte delle previsioni della strumentazione pianificatoria di cui dispone: Ente che, dovendo applicare una direttiva, dovrà motivare le proprie opzioni che quella direttiva eventualmente contraddicano. Con le conseguenze</p>
--	--	---	--

			<p>procedurali che la legge 1 prevede. La terminologia dello stesso comma è legata a alla vastità dei concetti che compongono la cultura professionale e istituzionale del governo del territorio in Italia e non solo. Tuttavia l'intento della dizione "eccessiva parcellizzazione" dovrebbe risultare abbastanza evidente. Si coglie comunque nell'Osservazione in parola, sotto quest'ultimo profilo, un suggerimento utile ai fini di una formulazione più chiara e netta della direttiva richiamata.</p>
12	Sesto F.no	<p>Si ritiene di modificare l'art. 36 nei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conferenza di servizi, prevista al comma 2 dell'art.36 del P.I.T., - che per quanto disposto dalle vigenti norme comporta adempimenti procedurali lunghi e complessi - venga sostituita con altre modalità operative più snelle e gestibili. - che venga introdotto, allo scopo di assicurare la certezza dei tempi del procedimento amministrativo il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione entro e non oltre il quale la regione può esprimere in via preliminare l'adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica dei piani attuativi. Decorso tale termine è opportuno consentire al comune di prescindere da essa, e procedere all'approvazione dei piani attuativi; - che la formulazione "beni paesaggistici formalmente riconosciuti" venga sostituita con "beni paesaggistici di rilevante interesse ossia: quelli istituiti con decreto, con esclusione dei vincoli paesaggistici apposti sulle fasce di territorio adiacenti ai tracciati delle autostrade e superstrade; le aree vincolate per legge." 	<p>L'Osservazione va ritenuta parzialmente accoglibile. Si ritiene infatti opportuno proporre di introdurre nella disciplina il termine dei 60 gg. entro il quale convocare la Conferenza di servizi da parte della Regione. Quanto al modello procedurale che l'intesa prevede, esso risulta il più congruente alla disciplina paesaggistica disposta dal Pit, per cui non appare opportuno, invece, accogliere questa parte dell'Osservazione.</p> <p>In merito alla proposta di sostituire la dizione "beni paesaggistici formalmente riconosciuti" con quella di "beni paesaggistici di rilevante interesse", l'Osservazione appare non accoglibile sia perché formulazione inserita nella suddetta intesa tra Ministero e Regione, sia perché maggiormente corrispondente alla definizione concettuale delle aree soggette a vincolo paesaggistico, che a norma della intesa medesima, sono appunto considerate nella totalità del loro novero (che include quelle individuate con decreto sia quelle individuate ope</p>

			legis).
13	Cutigliano	<p>Si ritiene di inserire nelle tavole delle infrastrutture:</p> <p>Quadro conoscitivo – la rete stradale in Toscana – Previsione e classificazione di Piano – TAV. C”:</p> <p>- Corridoio infrastrutturale della strada di interesse regionale n.66, da frazione Pontepetri fino a frazione La Lima con termine alla S.S. n.12 dell’Abetone e del Brennero che raggiunge Cutigliano;</p> <p>-Corridoio infrastrutturale della strada di interesse provinciale denominata “S.P. Lizzanese n.18”, da frazione Lizzano fino al confine con il Comune di Cutigliano, quale strada alternativa di accesso al paese;</p> <p>“La rete ferroviaria in Toscana – Previsioni di Piano – Tav.1”:</p> <p>- Inserimento di un corridoio infrastrutturale per la realizzazione di una linea ferroviaria da Pracchia a San Marcello P.se passante attraverso il territorio del Comune di Cutigliano fino al Comune di Abetone</p>	<p>L’osservazione non si ritiene accoglibile poiché gli interventi relativi alla SR 66 non appartengono agli atti di programmazione regionale di cui alla DCR 35/2002 e successive modifiche e integrazioni. Le proposte di intervento attengono all’aggiornamento della programmazione tramite la Conferenza Regione-Province-ANCI ai sensi della DCR 72/2001.</p> <p>Gli interventi di carattere provinciale non attengono al Piano di Indirizzo Territoriale e quindi l’osservazione non risulta accoglibile.</p> <p>L’Osservazione non appare immediatamente accoglibile stante la situazione della programmazione regionale in materia infrastrutturale. Resta tuttavia l’obiettivo interesse per un’ipotesi di lavoro meritevole del migliore approfondimento in sede di aggiornamento del Pit..</p>
14	Barga	<p>1) Le disposizioni fondamentali del PIT contenute nella disciplina e nel documento di piano sono di difficile comprensione per i continui rimandi della disciplina al documento e per la terminologia usata nella disciplina che non è quella consueta dei testi normativi. Si chiede l’integrazione della disciplina che limiti il problema dei rinvii ed un linguaggio consono ai testi normativi.</p>	<p>L’Osservazione non appare accoglibile, poiché il raccordo tra Disciplina di Piano e Documento di piano garantisce l’interconnessione tra le diverse componenti normative del Pit. Quanto alla terminologia, l’Osservazione risulta altrettanto non accoglibile trattandosi di un documento non omologabile a un qualsiasi testo “normativo” ma, per l’appunto, ad un Piano di indirizzo territoriale la cui “normatività” si avvale di una strumentazione molteplice ma integrata e le cui diverse componenti debbono vicendevolmente presupporre e richiamarsi ai fini dell’efficacia complessiva del Piano e della sua coerenza interna.</p>

		<p>2) Integrare la disciplina con riferimento a specifiche disposizioni sulle invarianti strutturali (la città policentrica) graduate in rapporto alla dimensione dei comuni. Si cita per esempio il meccanismo dell'affitto (punto 6.3.1. del documento di piano), inadeguato alla realtà di Barga fatta di emigranti legati alla propria origine che privilegiano l'acquisto. Questo per invocare più libertà nella scelta degli strumenti per raggiungere gli obiettivi fissati dal PIT, senza macchinose e complesse motivazioni che ogni volta sono richieste per l'adozione di soluzioni difformi da quelle indicate.</p> <p>3) È necessario chiarire il valore giuridico delle direttive e delle prescrizioni. In particolare si chiede di inserire una norma transitoria per chiarire se gli atti di governo del territorio adottati prima e approvati dopo l'entrata in vigore del PIT dovranno essere comunque adeguati alle disposizioni di quest'ultimo, pur se conformi al piano strutturale non ancora adeguato al PIT medesimo.</p>	<p>Questa Osservazione non appare propriamente tale. La Città policentrica toscana va considerata come lo scenario analitico e pianificatorio essenziale dell'insieme del territorio toscano, entro il quale ogni autonomia locale deve poter formulare e porre in opera le proprie opzioni statutarie e strategiche, purché nella coerenza generale ad una "invariante" di cui ogni Comune è appunto parte saliente. La logica non è quella di "ritagliare" l'invariante a propria immagine e somiglianza, bensì di evidenziare il contributo che ogni Amministrazione locale, sia da sé che soprattutto in cooperazione interistituzionale, è chiamata a dare all'adempimento complessivo delle scelte e delle attività che la Toscana come "città policentrica" richiede e indica in questo Piano ai fini del suo realizzarsi. Logica conseguenza è proprio l'autonomia pluralistica nella scelta degli strumenti che viene postulata, altrettanto ovviamente nel quadro delle coerenze che il Pit definisce mediante metaobiettivi, obiettivi conseguenti, direttive e prescrizioni.</p> <p>L'Osservazione appare come una richiesta di chiarimento. A proposito della quale si ribadisce che le "direttive" sono norme d'indirizzo la cui eventuale inosservanza ad opera degli Enti locali presuppone una specifica motivazione che la Regione vaglia ai fini degli atti di propria competenza. Le direttive orientano ma non vincolano l'autonomia locale, se non all'obbligo di motivazione in caso di inosservanza. Le "prescrizioni", invece, impongono o vietano comportamenti amministrativi. La loro inosservanza comporta l'illegittimità degli atti in cui quei comportamenti si traducono. Il Pit dispone "direttive" e "prescrizioni" coerentemente a quanto sancito dall'ultimo comma dell'art. 48 della legge regionale 1/2005, che prevede, per l'appunto, che gli strumenti della pianificazione territoriale "si conformano al Pit". Pertanto, le prescrizioni previste dal Piano hanno per destinatari gli strumenti</p>
--	--	--	---

		<p>4) Considerazioni analoghe per le norme sul patrimonio collinare, dove si rinvia alla disciplina comunale (art. 21, comma 8) ma solo per soluzioni più restrittive. Occorre chiarire la portata della disciplina dei RU già approvati.</p> <p>5) Incremento della dotazione di spazi verdi (art. 10, comma 1), chiarire se per ogni nuova area edificabile sia necessario trasformare in verde un'area più grande già edificata???? Rapporti con il regolamento 2/R/2007 (Tutela e valorizzazione degli insediamenti) art. 12 comma 3 lett. a.</p>	<p>della pianificazione territoriale, i quali possono altresì essere oggetto, come lo sono, di una molteplicità di direttive specifiche. Gli atti del governo del territorio entrano nell'area normativa delle prescrizioni solo per il tramite degli strumenti della pianificazione ai quali debbono adeguarsi ed essere congruenti, ovvero in applicazione delle salvaguardie che agiscono direttamente sugli stessi atti di governo (come nel caso dell'art. 36). Ciò, per il pieno rispetto che il Pit ribadisce per l'autonomia locale nella determinazione delle opzioni attuative conseguenti alle scelte di maggior portata e rango, tipiche della pianificazione territoriale. Ne deriva che gli atti di governo del territorio adottati prima dell'entrata in vigore del pit sono subordinati, oltre che alle norme di salvaguardia che li riguardano, all'obbligo di motivazione per le eventuali non ottemperanze alle direttive del Pit concernenti gli atti medesimi. E' comunque evidente l'opportunità per le amministrazioni locali di provvedere alle necessarie verifiche di coerenza dei rispettivi atti oltre che ai piani strutturali di riferimento, anche alle prescrizioni del Piano di indirizzo territoriale della Regione. Ferma restando per altro la necessità di detta duplice verifica ai fini dell'art. 36, 2° comma.</p> <p>Vale per questa Osservazione quanto testé rimarcato. Appare opportuno precisare che il comma 8 dell'art. 21 effettivamente adotta soluzioni "...più restrittive": che sono per l'appunto coerenti con gli indirizzi di tutela che il Pit privilegia. Per quanto riguarda la disciplina dei RU già approvati, vale quanto osservato rispetto alla Osservazione precedente.</p> <p>L'Osservazione è, anche in questo caso, una richiesta di chiarimento ma che, a sua volta, non appare di immediata intelligibilità, se presa alla lettera. E' di tutta evidenza come la direttiva di cui all'art 10 comma 1 del Pit si riferisca a scelte di pianificazione territoriale che</p>
--	--	---	--

		<p>QUADRO CONOSCITIVO - ALLEGATO AL TESTO 1 - I TERRITORI DELLA TOSCANA</p> <p>6) Media valle del Serchio Pag. 10-12 - Precisazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orografia: l'Orrido di Botri non è nel comune di Barga. - Comuni interessati e popolazione: è stato rilevato che il piano strutturale prevede un incremento della popolazione molto superiore alla media; in effetti negli ultimi anni si è registrato un aumento della popolazione; le nuove previsioni hanno dato risposta al disagio abitativo e occorre tener conto del fenomeno degli emigranti di cui al precedente punto 2. - Centri importanti: a Barga non è presente alcuna sezione staccata della Pretura (?) - Cenni di storia sull'economia locale: Coreglia e Teglio non sono nel Comune di Barga. non sono riportate alcune strutture museali esistenti. - il monte Prato Fiorito e l'Alpe delle tre Potenze non sono nel comune di Barga; Il monte Rondinaio è al confine con il comune di Coreglia Antelminelli. <p>ATLANTE DEI PAESAGGI</p> <p>7) La foto n. 1 della scheda 2 non riguarda il territorio di Barga.</p> <p>SCHEDE DEI PAESAGGI</p> <p>8) Ambito 4 – Sezione 3 Interpretazione e definizione degli</p>	<p>sono chiamate dal Pit ad orientarsi al fine in parola non certo sulla scala della singola area ma di quella del “disegno” complessivo della città.</p> <p>Quanto ai rapporti con il regolamento 2/R 2007, la coerenza con il disposto del Pit appare piena e sostanziale.</p> <p>Trattasi di una serie di Osservazioni che evidenziano eventuali errori materiali. Si ritiene di dover provvedere alle conseguenti correzioni una volta che sia stata completata la necessaria verifica ad opera della Direzione generale competente (Politiche formative, Beni e attività culturali).</p> <p>Trattasi di una serie di Osservazioni che evidenziano eventuali errori materiali. Si ritiene di dover provvedere alle conseguenti correzioni una volta che sia stata</p>
--	--	--	---

		<p>obiettivi di qualità Per Barga non è necessario il processo di dislocazione di aree industriali in prossimità del fiume in altre con migliori dotazioni infrastrutturali. Anche nel comune di Barga sono presenti attività di frantumazione di inerti, in collocazione impropria rispetto alle previsioni del PAI.</p> <p>PIT e Regolamento 26/R/2007 (deposito indagini geologiche) 9) Il PIT dovrebbe fornire indicazioni per i rapporti tra il regolamento, i PTC ed i PAI.</p> <p>VIABILITÀ 10) Nella disciplina di piano (art. 9, comma 7, lettera d) viene fatto riferimento ad una "Strada Provinciale Lucchese": il riferimento generico non consente il recepimento della disposizione negli strumenti di pianificazione del comune. Si sottolinea l'importanza della SR 445 e della SP Ludovica, anche per gli investimenti degli ultimi anni</p>	<p>completata la necessaria verifica ad opera della Direzione generale competente (Politiche formative, Beni e attività culturali).</p> <p>Trattasi non di Osservazione ma di informazione rivolta presumibilmente alla Regione: la quale ha formulato le schede con riferimento ad un dato ambito paesaggistico e non al territorio racchiuso nei confini amministrativi di un singolo comune.</p> <p>Appare da accogliersi la precisazione rimarcata. f Si ritiene l'osservazione meritevole della massima attenzione per la questione di merito che pone sotto il profilo del coordinamento delle fonti normative. La Regione non può non ritenersi massimamente impegnata in tal senso, anche se, in sede di Pit, non appare risolvibile il problema in quanto la proposta di modifica non si riferisce alla disciplina contenuta nel P.I.T. bensì a quella del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 62 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2007, n. 26/r</p> <p>L'Osservazione consiste di una richiesta di chiarimento che appare accoglibile esplicitando che la strada in oggetto è la Strada provinciale Lucchese Romana, che non interessa il territorio del Comune di Barga.</p>
14b	Barga	<p>Segnalazione di un progetto di intervento ambientale a carattere sovracomunale – risanamento e sistemazione del versante del Rio Fontanamaggio ubicato nel Comune di Barga – di cui si chiede che venga fatta menzione all'interno</p>	<p>L'Osservazione non appare accoglibile in quanto concerne un intervento specifico che rientra nella competenza della programmazione di settore.</p>

		del PIT.	
15	San Miniato	<p>L'amministrazione Comunale propone di modificare l'art.36 comma 2 della disciplina di piano in quanto risulta carente dei dettagli procedurali e dei tempi previsti per il confronto con l'Amministrazione Regionale.</p> <p>Si propone un nuovo testo del comma 2</p> <p>L'Amministrazione Comunale propone inoltre la modifica della scheda dei paesaggi e l'individuazione degli obiettivi di qualità n° 17 Val d'Arno Inferiore. In particolare la sezione 2 per la tematica dei caratteri di naturalità.</p>	<p>L'Osservazione appare solo in parte accoglibile. Si ritiene pertanto utile inserire nel testo della disciplina il termine dei 60 gg. entro il quale convocare la Conferenza di servizi da parte della Regione. Per altro il modello procedurale che l'intesa prevede risulta il più congruente con la disciplina paesaggistica disposta dal Pit. Pertanto non appare invece accoglibile il suggerimento di introdurre l'istituto del silenzio-assenso.</p> <p>L'Osservazione risulta condivisibile. Si ritiene di dover provvedere ai conseguenti adempimenti così come indicati dall'osservazione.</p>
16	Siena	<p>Si segnalano le seguenti osservazioni alla normativa:</p> <p>1. In riferimento all'art. 21 della disciplina del PIT si rileva un mancato coordinamento tra i contenuti del comma 8 dello stesso e quanto disposto dall'art. 44 comma 1 della L.R. 1/2005. Si ritiene opportuno che il PIT recepisca le indicazioni dell'art. 44 della legge regionale, in particolare per quanto riguarda la categoria di intervento della ristrutturazione edilizia nelle more di adozione di una specifica disciplina nell'ambito degli atti di governo del territorio in coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale.</p>	<p>L'osservazione non appare accoglibile in quanto risulta opportuno mantenere l'intensità della tutela disposta dal comma 8 dell'art. 21, che per altro non appare in contrasto con l'art. 44, comma 1 della legge regionale 1/2005. Non appare congruente l'analogia proposta tra la disciplina di cui al comma 8 dell'art. 21 della disciplina di Piano e quella dell'art. 44 della legge 1. La direttiva del pit, infatti, mira a subordinare ad un vaglio di pianificazione territoriale gli interventi realtà territoriali che compongono il patrimonio collinare, quale che ne sia la funzionalità economica. Mentre la previsione dell'art. 44 l.r.1/2005, attiene alle sole destinazioni non agricole. Inoltre, mentre la disposizione della disciplina di piano è appunto una direttiva che invita a inquadrare entro una visione pianificata le trasformazioni territoriali e a valutarne di conseguenza l'ammissibilità ai fini di cui agli artt. 20 e 21 della disciplina stessa del Pit, l'art. 44 definisce una tipologia specifica di interventi sul patrimonio edilizio non agricolo, riservando al Piano di consentire o meno simili modalità di intervento. Insomma, la direttiva, in quanto tale, si rivolge al</p>

		<p>2. All'art. 23 comma 1 viene utilizzato il lemma "nuovo impegno di suolo" in riferimento al recupero degli annessi agricoli per destinarli ad altri usi: non è chiaro se tale espressione è riferita al singolo edificio od anche al resede. Sembra opportuna una precisazione in merito ai casi in cui il cambio di destinazione d'uso è da considerarsi nuovo impegno di suolo. Si considera appropriato che "nuovo impegno di suolo" sia riferito esclusivamente ad interventi di ristrutturazione urbanistica che utilizzano volumi di annessi agricoli non più necessari ai fini produttivi, e non ad interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.</p> <p>3.L'art. 36 comma 2 prevede che il Comune trasmetta alla Regione gli atti relativi ai piani attuativi non approvati degli strumenti urbanistici attualmente vigenti, che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti per i quali la Regione deve provvedere ad indire apposite conferenze di servizi, con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati nonché dei competenti uffici del Ministero dei Beni Culturali. Tuttavia, non viene specificato il termine temporale entro il quale devono essere indette e concluse tali conferenze. Si ritiene estremamente necessario definire i tempi entro i quali devono essere conclusi i lavori della conferenza, indicativamente individuabili in 60 giorni dal ricevimento della documentazione dei piani attuativi inviati dagli enti locali.</p>	<p>"pianificatore locale" non per impedire la tipologia di interventi evidenziati nell'Osservazione ma per condizionarli al vaglio di una disciplina pianificatoria congruente con le finalità di cui agli artt. 20 e 21 dello stesso Pit.</p> <p>L'osservazione non appare accoglibile in quanto la modifica alla disposizione non consentirebbe di perseguire quel controllo dei carichi urbanistici indotti dalle modifiche di destinazione d'uso che ne costituisce la ratio</p> <p>L'osservazione appare accoglibile fissando in sessanta giorni il termine entro cui la Regione deve indire la conferenza ai servizi.</p>
17	Massarosa	<p>- Quadro conoscitivo all. n.3</p> <p>Correzione di denominazione di bene inserito nell'elenco dei beni paesaggistici e inserimento di altre ville storiche</p>	<p>L'Osservazione appare accoglibile per l'evidenziazione di eventuali errori materiali che rimarca. Si ritiene di dover provvedere alle conseguenti correzioni una volta</p>

		<p>riconosciute con decreto ministeriale.</p> <p>- Allegati ai quadri conoscitivi Mobilità e logistica – Tav. 1 rete ferroviaria in Toscana – previsioni di piano</p> <p>Raddoppio ferrovia Viareggio – Lucca: non risultano indicate le opere di rettifica del raggio di curvatura in località Pratovecchio</p> <p>- Tav. 2 – Carta della rete stradale in Toscana – Previsioni di piano</p> <p>Si espongono alcuni rilievi in relazione alla conferenza dei servizi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.3.2003 e relativi alla interconnessione A 11 / A 12, con nuovo svincolo di Viareggio ed altri interventi che interessano il territorio di Massarosa.</p> <p>Scheda dei paesaggi ed individuazione degli obiettivi di qualità</p> <p>Ambito 21 – Versilia: non risulta sufficientemente rilevata la valenza ambientale delle aree collinari e l'importanza ambientale e storico culturale del Parco di San Rossore Massaciuccoli.</p>	<p>che sia stata completata la necessaria verifica ad opera della Direzione generale competente (Politiche formative, Beni e attività culturali) ai fini dell'implementazione del Pit come disposto dall'intesa tra Regione e Ministero delle Attività e dei Beni culturali</p> <p>Non si ritiene l'Osservazione accoglibile in quanto il dettaglio della cartografia del Piano di Indirizzo Territoriale (scala 1:250.000) non consente di indicare gli elementi di progetto che dovranno far parte dell'intervento.</p> <p>L'osservazione risulta non accoglibile in quanto non sono riportate nella cartografia in scala 1:250.000 gli interventi di carattere locale. Per quanto riguarda gli interventi relativi alla SR 439 si evidenzia che l'approfondimento in oggetto non rientra negli atti di programmazione regionale di cui alla DCR 35/2002 e s.m.i. e gli interventi dovranno essere quindi discussi nell'ambito dell'aggiornamento della programmazione tramite la Conferenza Regione-Province-ANCI ai sensi della DCR 72/2001.</p> <p>L'Osservazione risulta condivisibile. Si ritiene di dover provvedere ai conseguenti adempimenti in sede di implementazione progressiva delle schede di paesaggio con gli approfondimenti di livello provinciale e comunale.</p>
18	<i>Poggibonsi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si propone una modifica all'art. 36, comma 2 del PIT relativamente a cinque punti: 2. che i piani vengono inviati solo dopo la loro adozione formale da parte dei Consigli Comunali; 3. che debba essere individuato, da parte della Regione Toscana, il responsabile del procedimento e comunicato agli altri soggetti interessati; 4. che l'esame dei piani non sia effettuato tramite la 	<p>L'Osservazione appare da accogliersi con riferimento al solo termine dei 60 giorni ai fini della convocazione della Conferenza di servizi.</p> <p>Non appaiono invece accoglibili le altre Osservazioni dalla 2 alla 7, in quanto implicanti specificazioni di dettaglio operativo non pertinenti alla disciplina di un Piano territoriale di scala regionale come il Pit, pur</p>

		<p>conferenza di servizi, che per quanto disposto dalle vigenti norme comporta adempimenti procedurali lunghi e complessi, ma che questa venga sostituita con altre modalità operative più snelle e gestibili;</p> <p>5. che debba essere fissato il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione per la emissione del parere, allo scopo di assicurare la certezza dei tempi del procedimento amministrativo;</p> <p>6. che sia definito il campo di applicazione della norma, in relazione alle varianti ai piani.</p> <p>7. Inoltre si formula come contributo ai sensi di quanto proposto con quanto detto in precedenza, una versione nuova dell'art. 36 comma secondo.</p> <p>8. Si richiede inoltre che le perimetrazioni delle aree vincolate per decreto siano riportate correttamente, secondo quanto indicato nei decreti stessi, con le modifiche indicate nelle planimetrie allegate.</p>	<p>potendo rappresentare un riferimento utile per definire e consolidare le più congrue pratiche procedurali ad opera degli uffici regionali.</p> <p>L'Osservazione va ritenuta da accogliersi poiché implica verifiche di corretta previsione nelle schede recanti i beni paesaggistici. Detta verifica e conseguente validazione delle perimetrazioni delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico è in corso di elaborazione da parte delle soprintendenze locali. Le incongruenze rilevate saranno verificate dai competenti uffici regionali in collaborazione con le stesse srintendenze locali nell'ambito dell'attuazione del'Intesa tra Ministero beni e attività culturali e Regione Toscana, la cui implementazione giungerà a compimento entro il 31 maggio 2008.</p> <p>.</p>
19	Montecarlo	<p>ALLEGATO A – elaborato 2 “disciplina del Piano” art. 21 comma 8.</p> <p>Si chiede di prevedere per i Comuni un tempo per l'adeguamento dei piani comunali al PIT così che , attraverso l'introduzione nei medesimi di condizioni finalizzate a definire il contesto territoriale relativo al “patrimonio collinare”, siano resi superabili i contenuti di cui</p>	<p>L'osservazione non appare accoglibile. Il comma 8 dell'art. 21 è formulato con tonalità che può effettivamente risultare “prescrittivistica” anche se ha il rango di una direttiva. Questo per ribadire l'importanza essenziale che il Pit attribuisce all'adeguamento della strumentazione pianificatoria comunale alle finalità degli</p>

		<p>al comma 8 medesimo che, così come formulati, assumono il valore di norma di salvaguardia.</p> <p>Si rileva che il comma 8 contiene termini vaghi come “eccessiva parcellizzazione” ed incongruenze disciplinari riferite alla categoria del restauro.</p> <p>ALLEGATO A – elaborato 2 “disciplina del Piano” art. 36 comma 2. Si propone di inserire un limite volumetrico minimo (1000 mc.) per i piani attuativi che interessano beni paesaggistici per i quali è obbligatorio procedere alla trasmissione in Regione ai fini della valutazione di coerenza dell’intervento rispetto alla tutela dei valori paesaggistici.</p> <p>ALLEGATO A – elaborato 2 “disciplina del Piano” art. 36 comma 6. Si chiede di rivedere le disposizioni del comma 6 prevedendo un ampio periodo di tempo per gli adeguamenti</p>	<p>artt. 20 e 21 (valore identitario del patrimonio collinare e conservazione attiva di questo suo valore). Adeguamento che assume nella logica del Pit un particolare ruolo strategico. Ciò, ferma restando l’autonomia comunale all’interno della concezione a filiera delle relazioni tra i diversi livelli di governo. E di qui il ricorso, allo scopo, ad una “direttiva” e non a una norma di salvaguardia; a una norma, dunque, sprovvista di un termine perentorio in senso stretto. Risulta altresì evidente che l’adeguamento in parola è affidato all’autonomo giudizio dell’Ente interessato a fronte delle previsioni della strumentazione pianificatoria di cui dispone: Ente che, dovendo applicare una direttiva, dovrà motivare le proprie opzioni che quella direttiva eventualmente contraddicano. Con le conseguenze procedurali che la legge 1 prevede.</p> <p>La terminologia dello stesso comma è legata a alla vastità dei concetti che compongono la cultura professionale e istituzionale del governo del territorio in Italia e non solo. Tuttavia l’intento della dizione “eccessiva parcellizzazione” dovrebbe risultare abbastanza evidente. Si coglie comunque nell’Osservazione in parola un suggerimento utile ai fini di una formulazione più chiara e netta.</p> <p>L’Osservazione propone un limite dimensionale incompatibile con i contenuti dell’intesa Regione- Ministero beni e attività culturali. Va altresì precisato che anche in presenza di dimensioni volumetriche minime l’impatto paesaggistico in situazioni di particolare delicatezza o fragilità o pregio potrebbe risultare rilevante.</p> <p>La norma in questione costituisce una salvaguardia immediatamente efficace, dunque da applicarsi in</p>
--	--	---	--

		degli strumenti urbanistici comunali in quanto si reputa impossibile procedere alla verifica degli interventi in fase di realizzazione con prescrizioni previste nel piano.	quanto tale. Allo scopo l'Amministrazione regionale ha formulato una specifica nota esplicativa, inviata in data 26 aprile 2007, a tutti i Comuni toscani che al dodicesimo capoverso recita: «In applicazione del comma 6, i Comuni accertano la coerenza degli interventi edilizi che interessano i beni paesaggistici formalmente riconosciuti e dunque i beni riconosciuti per decreto e quelli riconosciuti dalla stessa legge (art. 134, lettere a e b del D.Lgs 42/2004) con i contenuti delle Schede dei paesaggi ed individuazione degli obiettivi di qualità, allegate al Pit e con le prescrizioni di cui agli artt. 23, comma 4, 25 e 28 del Pit stesso». La nota in parola si conclude riassumendo poi la normativa di riferimento in relazione al "patrimonio collinare" e "costiero". Trattasi di adempimenti di certo complessi ma dalla cui effettività dipende l'efficacia del Piano su scala regionale. Pertanto non appare opportuno differire i termini relativi.
20	S. Giovanni d'Asso	<p>Parte III - Quadro conoscitivo e quadri analitici di riferimento; Allegati di corredo; I territori della toscana; Pag. 66. - Parte IV - Allegati documentali per la disciplina paesaggistica, Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità; da pag. 282/293).</p> <p>Si evidenzia una contraddizione tra l'Atlante dei paesaggi e le schede dei paesaggi e gli obiettivi di qualità. Si segnala inoltre una incongruenza col PTC della Provincia di Siena individua il territorio di San Giovanni d'Asso nell'unità di paesaggio delle Crete di MonteOliveto (Art. I13) e non in quello della Val d'Orcia (Art.I16)</p> <p>In merito a quanto sopra esposto si ritiene utile collocare, in modo corretto, il Comune di San Giovanni d'Asso, nell'area delle Crete Senesi, come normalmente deve essere e come ufficialmente riconosciuto dalla Regione tramite il Circondario delle Crete Senesi/Val d'Arbia di cui noi facciamo parte. Il territorio di San Giovanni d'Asso è sempre</p>	<p>L'Osservazione risulta già soddisfatta in quanto il quadro conoscitivo è stato modificato in funzione della formulazione della disciplina mediante la redazione delle schede d'ambito, dalle quali risulta che S.Giovanni d'Asso è parte del subambito "Crete senesi" e non del subambito "Val d'Orcia" (cfr. "Schede dei paesaggi e</p>

		<p>appartenuto storicamente alla zona delle “Crete Senesi”.</p> <p>Parte II – Disciplina di Piano; Titolo 2 – Lo Statuto del Territorio; Art. 21 – comma 8: Condividiamo l'impostazione generale ed il principio, ma si fa presente che esistono in tutti i territori della Toscana varie strutture rurali dismesse o non utilizzate e quindi in situazione di degrado (ex capannoni agricoli, stalle, ecc. ecc.), il cui recupero secondo noi, con tutti i vincoli del caso e opportuni, deve essere incentivato, altrimenti rimarranno tali per molti anni ancora.</p>	<p>individuazione degli obiettivi di qualità”, scheda n. 33°).</p> <p>L'Osservazione non appare accoglibile perché lesiva degli intenti di tutela che la direttiva in parola esprime (art. 21, comma 8). Per altro la direttiva, in quanto tale, non impedisce la tipologia di interventi evidenziati nell'Osservazione ma li condiziona alla preventiva adozione di una disciplina pianificatoria congruente con le finalità di cui agli artt. 20 e 21 dello stesso Pit.</p>
21	Lucca	<ul style="list-style-type: none"> - Tav.2 “Carta della rete viaria. Previsioni di piano” - Documento: “Quadro aggiornato delle previsioni del Piano Regionale della Mobilità e della Logistica” - Infrastrutture stradali e autostradali – p.to 9: Adeguamento dei sistemi di viabilità per l'attraversamento dei valichi appenninici tosco-emiliani. <p>Per quanto rappresentato in cartografia relativamente all'area della Piana di Lucca è riconoscibile il collegamento dal Ponte Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa al nuovo casello autostradale di Capannori, loc.tà Frizzone, in corso di realizzazione.</p> <p>Si rilevano però elementi di non chiarezza del tracciato rappresentato nella carta di piano.</p> <p>Si rileva inoltre la necessità che il Documento di Piano venga integrato con l'indicazione del sistema complessivo degli interventi che si strutturano principalmente intorno agli Assi Nord-Sud ed Est-Ovest rispetto all'ambito territoriale che si estende da Lucca-Ovest ad Altopascio, introducendo il collegamento dal casello di Lucca Ovest al casello di Altopascio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allegato A elaborato 2. Disciplina del Piano - Art. 21, comma 8 <p>Si ritiene che l'articolazione del comma 8 dell'art. 21 vada a</p>	<p>L'Osservazione appare accoglibile nell'indicazione concernente la necessità di un aggiornamento specifico nella cartografia. Ne deriva, pertanto, l'inserimento nella cartografia dello schema di progetto preliminare del “Sistema Tangenziale di Lucca” ad esclusione della tangenziale ovest, in coerenza con quanto descritto nel quadro aggiornato degli interventi allegato al quadro conoscitivo della mobilità.</p> <p>Le restanti indicazioni degli interventi di carattere locale non attengono alla pertinenza documentale della cartografia e del documento di Piano di Indirizzo Territoriale.</p> <p>L'osservazione non appare accoglibile. Il comma 8</p>

		<p>definire ambiti di livello prettamente comunale. Infatti, mentre i contenuti dell'articolo in esame sono generalmente indicati come direttive, nello specifico del comma 8 tali contenuti assumono il valore prescrittivo della misura di salvaguardia non facilmente individuabile in rapporto alla pianificazione locale.</p> <p>Le problematiche evidenziate potrebbero essere risolte prevedendo per i Comuni un tempo definito per l'adeguamento precisando, inoltre, che lo stesso possa essere effettuato 'ove necessario' in quanto sussistano realtà in cui gli strumenti della pianificazione territoriale già contengono le verifiche così come richieste dal comma 1 dell'articolo in questione,</p> <p>In ultimo si fa rilevare come il comma contenga termini vaghi come "eccessiva parcellizzazione" e incongruenze formali poiché il restauro ammette anche il cambio di destinazione;</p> <p>- Allegato al testo 3</p> <p>Si fa presente che nell'allegato al testo 3 "Beni Paesistici", nella parte riferita al sistema delle Ville Lucchesi, l'elenco risulta incompleto mentre contiene inesattezze in quanto alcune delle ville individuate sono localizzate sul territorio del Comune di Lucca e non, come riportato, su quello di Capannori.</p>	<p>dell'art. 21 è formulato con tonalità che può effettivamente risultare "prescrittivistica" anche se ha il rango di una direttiva. Questo per ribadire l'importanza essenziale che il Pit attribuisce all'adeguamento della strumentazione pianificatoria comunale alle finalità degli artt. 20 e 21 (valore identitario del patrimonio collinare e conservazione attiva di questo suo valore).</p> <p>Adeguamento che assume nella logica del Pit un particolare ruolo strategico. Ciò, ferma restando l'autonomia comunale all'interno della concezione a filiera delle relazioni tra i diversi livelli di governo. E di qui il ricorso, allo scopo, ad una "direttiva" e non a una norma di salvaguardia; a una norma, dunque, sprovvista di un termine perentorio in senso stretto. Risulta altresì evidente che l'adeguamento in parola è affidato all'autonomo giudizio dell'Ente interessato a fronte delle previsioni della strumentazione pianificatoria di cui dispone: Ente che, dovendo applicare una direttiva, dovrà motivare le proprie opzioni che quella direttiva eventualmente contraddicano. Con le conseguenze procedurali che la legge 1 prevede.</p> <p>La terminologia dello stesso comma è legata a alla vastità dei concetti che compongono la cultura professionale e istituzionale del governo del territorio in Italia e non solo. Tuttavia l'intento della dizione "eccessiva parcellizzazione" dovrebbe risultare abbastanza evidente. Si coglie comunque nell'Osservazione in parola un suggerimento utile ai fini di una formulazione più chiara e netta.</p> <p>L'Osservazione appare accoglibile per l'evidenziazione degli errori materiali che rimarca, ancorché non annoverante tutte le informazioni necessarie ai conseguenti accertamenti. Rispetto all'elenco relativo alle ville situate nel Comune di Lucca anziché in quello di Capannori, le ville seguenti risultano da ricollocare nel territorio del primo. Vale a dire:</p>
--	--	--	---

			Villa Bernardini; Villa Bottini o Buonvisi al giardino; Villa Grabau; Villa Oliva; Villa Paolina; Villa Rinaldi Nardi.
22	Abetone	<p>Il Comune chiede l'inserimento nelle tavole di seguito elencate, delle sottospecificate infrastrutture, da definire in sede di attuazione del P.I.T.:</p> <p>"Quadro conoscitivo - la rete stradale in Toscana - Previsione e classificazione di Piano - TAV. C":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corridoio infrastrutturale di variante della strada di interesse regionale n.66, nel fondo valle del Bardalone e del Limestre da frazione Pontepetri fino a frazione La Lima con intersezione con la S.S. n.12 dell'Abetone e del Brennero; - Corridoio infrastrutturale della strada di interesse provinciale denominata "S.P. Lizzanese n.18", da frazione Lizzano fino al confine con il Comune di Cutigliano; - Corridoio infrastrutturale da definire per la rettifica, ammodernamento ed eventuali varianti alla SS12 dell'Abetone e del Brennero <p>"La rete ferroviaria in Toscana - Previsioni di Piano - Tav.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento di un corridoio infrastrutturale da definire per la realizzazione di una linea ferroviaria da Pracchia a San Marcello P.se, Cutigliano fino al Comune di Abetone. 	<p>L'osservazione non risulta accoglibile in quanto si evidenzia che per quanto riguarda gli interventi relativi alla SR 66 l'approfondimento in oggetto non rientra negli atti di programmazione regionale di cui alla DCR 35/2002 e s.m.i.. Gli interventi dovranno essere quindi discussi nell'ambito dell'aggiornamento della programmazione tramite la Conferenza Regione-Province-ANCI ai sensi della DCR 72/2001. Gli interventi di carattere provinciale non sono riportati all'interno dei documenti del Piano di Indirizzo Territoriale e quindi l'osservazione non si ritiene accoglibile</p> <p>Per quanto riguarda la SS 12 l'osservazione è sostanzialmente accolta in quanto la previsione di adeguamento della statale 12 è riportato nella tavola 2 e viene quindi specificato all'interno del documento Quadro aggiornato degli interventi sulla mobilità tra gli interventi di potenziamento dei valichi appenninici.</p> <p>Si ritiene accoglibile l'osservazione per l'inserimento di un corridoio infrastrutturale da Pracchia a S.Marcello Pistoiese fino al Comune di Abetone tra gli interventi da approfondire nel corso dell'attuazione del piano della mobilità.</p>
23	Bagno a Ripoli	<p>Si propone di sostituire le procedure previste dal comma 2 art. 36 del PIT con modalità operative più snelle.</p> <p>Si propone inoltre di introdurre il termine dei 60gg. per</p>	<p>L'Osservazione risulta accoglibile per dare maggiore certezza al procedimento comunale. Si ritiene pertanto utile ribadire nel testo della disciplina il termine dei 60 gg. entro il quale convocare la Conferenza di servizi da</p>

		<p>l'espressione di adeguatezza dei contenuti di tutela paesaggistica dei piani attuativi con la modalità del silenzio-assenso.</p> <p>Si propone di sostituire la dizione "beni paesaggistici formalmente riconosciuti" con "beni paesaggistici di rilevante interesse".</p>	<p>parte della Regione. Per altro il modello procedurale che l'intesa prevede risulta la più congruente con la disciplina paesaggistica disposta dal Pit.</p> <p>In merito alla proposta di sostituire la dizione "beni paesaggistici formalmente riconosciuti" con quella di "beni paesaggistici di rilevante interesse", l'Osservazione appare non accoglibile sia perché formulazione inserita nella suddetta intesa tra Ministero e Regione, sia perché maggiormente corrispondente alla definizione concettuale delle aree soggette a vincolo paesaggistico, che a norma della intesa medesima, sono appunto considerate nella totalità del loro novero (che include quelle individuate con decreto sia quelle individuate ope legis).</p>
24	Comunità Montana della Garfagnana	<p>La Comunità Montana osserva:</p> <p>1) Le misure di salvaguardia risultano particolarmente penalizzanti in particolare per i Comuni della Garfagnana, vista la difficoltà di redigere i nuovi piani di cui alla L.R. 1/2005 per disomogeneità cartografiche e normative del PAI e del PTC.</p> <p>Si chiede proroga della scadenza per la redazione dei nuovi piani, da subordinare all'adeguamento del PTC, o alla definizione di un quadro normativo certo, indispensabile per la formazione del quadro conoscitivo.</p> <p>2) L'adeguamento della pianificazione comunale al PIT e ai regolamenti di attuazione della L.R. 1/2005 richiede un impegno economico insostenibile per i piccoli comuni.</p> <p>Si chiede copertura economica da parte della Regione.</p> <p>(Vedi osservazione n. 16 "Comune di San Romano in Garfagnana")</p>	<p>L'osservazione appare non accoglibile.</p> <p>Non è compito del PIT stabilire i tempi per la redazione dei piani ai sensi della LR 1/05 né stanziare eventuali aiuti finanziari.</p>

25	San Romano in Grafagnana	<p>1) Le misure di salvaguardia penalizzano in particolare i Comuni della Garfagnana, vista la difficoltà di redigere i nuovi piani di cui alla L.R. 1/2005 per disomogeneità cartografiche e normative del PAI e del PTC.</p> <p>Si chiede proroga della scadenza per la redazione dei nuovi piani, da subordinare all'adeguamento del PTC, o alla definizione di un quadro normativo certo, indispensabile per la formazione del quadro conoscitivo.</p> <p>2) L'adeguamento della pianificazione comunale al PIT e ai regolamenti di attuazione della L.R. 1/2005 richiede un impegno economico insostenibile per i piccoli comuni.</p> <p>Si chiede copertura economica da parte della Regione.</p> <p>(v. osservazione . 35 Comunità Montana Garfagnana e n. 39 Minucciano, n. 43 Camporgiano)</p>	<p>. L'osservazione appare meritevole della massima attenzione, anche se non la questione sollevata non può trovare compiuta soluzione in sede di Piano di indirizzo territoriale. Tuttavia, lo Stesso Pit rimarca più volte il valore della cooperazione interistituzionale come leva della messa in opera di quel "patto" tra Amministrazioni territoriali cui affida in grande misura la sua stessa efficacia, con particolare attenzione per i Comuni di minore dimensione amministrativa e organizzativa che pure hanno grandi responsabilità nella gestione del patrimonio territoriale toscano. In questa prospettiva e nella messa in opera del Pit e facendo altresì leva sul Programma integrato regionale per la montagna recante al punto 3.5 misure finalizzate allo "sviluppo sostenibile del sistema della montagna toscana", la Regione adotterà ogni possibile misura per far fronte all'esigenza prospettata. Va in ogni caso rimarcato come la stessa Regione sia già impegnata nel coordinamento delle risorse informative necessarie a consentire ai Comuni ogni possibile risparmio nell'esercizio delle attività cognitive legate al governo del territorio. Di tale impegno la Regione darà periodicamente conto in sede di monitoraggio di questo Piano.</p>
26	S. Marcello Pistoiese	<p>Si chiede di integrare il Quadro conoscitivo del PIT con i seguenti elementi:</p> <p>1) La rete stradale in Toscana – Previsione e classificazione di Piano – TAV. C", inserire Corridoio infrastrutturale della strada di interesse regionale n.66, da frazione Pontepetri fino a frazione La Lima con intersezione con la S.S. n.12 dell'Abetone e del Brennero;</p> <p>2) corridoio infrastrutturale della strada di interesse provinciale denominata "S.P. Lizzanese n.18", da frazione Lizzano fino al confine con il Comune di Cutigliano;</p> <p>3) "La rete ferroviaria in Toscana – Previsioni di Piano –</p>	<p>L'osservazione non si ritiene accoglibile poiché gli interventi relativi alla SR 66 non appartengono agli atti di programmazione regionale di cui alla DCR 35/2002 e successive modifiche e integrazioni. Le proposte di intervento attengono all'aggiornamento della programmazione tramite la Conferenza Regione-Province-ANCI ai sensi della DCR 72/2001.</p> <p>Gli interventi di carattere provinciale non sono di pertinenza del Piano di Indirizzo Territoriale e quindi l'osservazione non si ritiene accoglibile.</p> <p>L'Osservazione non appare immediatamente accoglibile</p>

		<p>Tav.1": inserire un corridoio infrastrutturale per la realizzazione di una linea ferroviaria da Pracchia a San Marcello P.se fino al Comune di Abetone.</p> <p>4) Allegato al testo 3 – Beni Paesaggistici delle ville e dei giardini storici”, inserimento degli immobili di seguito elencati: Villa Lodolo (San Marcello P.se) D.M.15 gennaio 1963 Legge 1497/39 Norme sulla protezione delle bellezze naturali Villa Vizzaneta (loc. Vizzaneta) D.M. 12 settembre 2003 D.Lgs.490/99 Titolo I Villa Bellesi (Loc. Monte Oppio) D.M. 12 settembre 2003 Ex Casa del Fascio, poi porzione del Cinema Reno (Campo Tizzoro) D.M. 5 luglio 2005 D.Lgs. 42/2004 Titolo I</p>	<p>stante la situazione della programmazione regionale in materia infrastrutturale. Resta tuttavia l’obiettivo interesse per un’ipotesi di lavoro meritevole del migliore approfondimento in sede di aggiornamento del Pit..</p> <p>Si propone l’accoglimento dell’Osservazione stante la verifica effettuata dai competenti uffici regionali, con l’esclusione dall’elenco dei beni vincolati della “Casa del Fascio”.</p>
27	Castiglion Fiorentino	<p>- commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 21 “patrimonio collinare”</p> <p>La normativa transitoria di cui all’ottavo comma dell’art.21 appare inattuabile in ragione dell’impossibilità di individuare i confini certi dell’ambito della invariante “patrimonio collinare della Toscana”. Tale norma pone l’Amministrazione Comunale e, soprattutto, il Responsabile del Procedimento in una posizione di grave indeterminatezza nella corrente gestione degli strumenti urbanistici vigenti.</p> <p>Qualora si dovesse persistere nel mantenimento di tali disposizioni occorrerebbe, quantomeno, precisare l’esatto perimetro degli ambiti individuati come “patrimonio collinare” facendoli coincidere, almeno in attesa dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale o di governo del territorio, con le zone “E” degli strumenti vigenti o con altri perimetri facilmente ed univocamente individuabili.</p> <p>In ragione delle considerazioni di cui sopra si richiede di “cassare” i commi 7, 8 e 9 dell’art.21 delle N.T.A. del PIT.</p>	<p>L’osservazione non appare accoglibile. Il comma 8 dell’art. 21 è formulato con tonalità che può effettivamente risultare “prescrittivistica” anche se ha il rango di una direttiva. Questo per ribadire l’importanza essenziale che il Pit attribuisce all’adeguamento della strumentazione pianificatoria comunale alle finalità degli artt. 20 e 21 (valore identitario del patrimonio collinare e conservazione attiva di questo suo valore).</p> <p>Adeguamento che assume nella logica del Pit un particolare ruolo strategico. Ciò, ferma restando l’autonomia comunale all’interno della concezione a filiera delle relazioni tra i diversi livelli di governo. E di qui il ricorso, allo scopo, ad una “direttiva” e non a una norma di salvaguardia; a una norma, dunque, sprovvista di un termine perentorio in senso stretto. Risulta altresì evidente che l’adeguamento in parola è affidato all’autonomo giudizio dell’Ente interessato a fronte delle previsioni della strumentazione pianificatoria di cui</p>

		<p>- primo comma dell'art. 23</p> <p>Si ritiene eccessivamente oneroso e complesso, per l'Amministrazione, considerare nuovo impegno di suolo tutti gli interventi di mutamento della destinazione d'uso degli annessi agricoli. La complessità segnalata discende dalla difficoltà di "contabilizzare" i vari interventi sia in senso generale che per le varie UTOE. Riteniamo pertanto che debbano essere stabilite delle soglie minime, in termini di superficie o di unità immobiliari, al di sotto delle quali non scattino tali disposizioni.</p>	<p>dispone: Ente che, dovendo applicare una direttiva, dovrà motivare le proprie opzioni che quella direttiva eventualmente contraddicano. Con le conseguenze procedurali che la legge 1 prevede. Quanto al tema della "perimetrazione" del patrimonio collinare essa risulterebbe non congruente alla impostazione metodologica del Pit, avendo questo adottato una nozione sistemica e integrata di "patrimonio collinare", che appare concettualmente ed empiricamente ben individuabile nel documento di Piano (§ 6.3.3), non vincolandola ad una sommatoria di ubicazioni, secondo la cultura del "prg" che la legislazione toscana ha inteso superare, ma ad una nozione di "piano" che contempla l'insieme dei fenomeni territoriali e non addiziona semplicemente zone e allocazioni.</p> <p>L'osservazione non appare accoglibile in quanto la modifica alla disposizione non consentirebbe di perseguire quel controllo dei carichi urbanistici indotti dalle modifiche di destinazione d'uso che ne costituisce la ratio</p>
28	Provincia di Grosseto	<p>Si propongono integrazioni alla normativa :</p> <p>1 - art. 12, c.1: si ritiene necessario sia meglio specificato che la definizione degli "ambiti territoriali sovracomunali" deve vedere partecipe in primo luogo la Provincia competente, quale Ente intermedio deputato.</p> <p>2 - art. 12, c.3: nel condividere il principio dell'art. e del comma, si ritiene necessario sia meglio specificato che "le modalità di consultazione e di concertazione di area vasta"</p>	<p>- I punti 1 e 2 dell'Osservazione non sono accoglibili in considerazione dei contenuti di cui all'Intesa tra Regione Toscana e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, peraltro richiamata nel documento e nella disciplina di Piano del Pit, con particolare riferimento all'implementazione della Disciplina Paesaggistica: che presuppone la piena cooperazione tra tutti gli Enti Locali</p> <p>- Il punto 3 dell'osservazione non pare da accogliersi in conseguenza dell'Intesa tra Regione Toscana e Ministero per i Beni e le Attività Culturali.</p>

	<p>devono essere effettuate con il concorso della Provincia competente, per le medesime ragioni di cui sopra.</p> <p>3 - artt. 31 e 34: Ambiti di paesaggio così come individuati nell'Atlante dei paesaggi toscani e, più in particolare, nel documento PIT – “ Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità”; si propone una diversa articolazione degli ambiti descritti nelle Schede, al fine di renderla coerente alla realtà dei caratteri strutturali (geomorfologici, idrografici, agrario – forestali ed insediativi) del territorio provinciale, scaturiti da un quadro di conoscenze approfondito, così come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMBITO 23 - VAL DI CORNIA : si ritengono estranei dall'ambito i Comuni di Follonica e Scarlino, che si ritiene invece debbano essere inseriti nell'Ambito 34 – MASSA MARITTIMA; - AMBITO 24 - COSTA GROSSETANA : si ritiene debba essere del tutto escluso dall'ambito il Comune di Orbetello (già inserito nell'ambito 26 - Argentario) ed invece inserite nell'ambito parti dei Comuni di Roccastrada e Campagnatico. Pertanto l'ambito comprenderà i Comuni di: Castiglione della Pescaia, Grosseto, Roccastrada / parte e Campagnatico / parte. - AMBITO 25 - LE COLLINE DELL'ALBEGNA : si ritiene debbano essere escluse dall'Ambito il Comune di Castell'Azzara e parti dei Comuni di Roccalbegna e Semproniano, mentre, di contro, si ritiene debba essere inserita nell'ambito parte del Comune di Capalbio. Pertanto l'ambito comprenderà i Comuni di: Magliano in Toscana, Manciano, Roccalbegna / parte, Scansano, Semproniano /parte e Capalbio / parte. - AMBITO 26 - MONTE ARGENTARIO : si ritiene debba essere esclusa dall'ambito parte del Comune di Capalbio (inserita nell'ambito 25) ed inserite nell'ambito parti dei Comuni di Magliano in Toscana e Manciano. Pertanto l'ambito comprenderà i Comuni di: Capalbio / parte, Isola del Giglio, Monte Argentario, Orbetello, Magliano in Toscana / parte e Manciano / parte. 	<p>Essa prevede infatti una fase di approfondimento e di dettaglio degli Ambiti sin qui definiti con la partecipazione delle Province, delle Soprintendenze e delle altre Amministrazioni interessate. A tale fine sarà possibile formulare le precisazioni secondo un'analisi condivisa. In merito all'inclusione di Comuni in più Ambiti paesaggistici risulta evidente che, come indicato nella dizione posta in intestazione alle “Schede dei paesaggi” (Territori appartenenti ai Comuni di:..), i paesaggi di un “determinato territorio” possono non coincidere con i confini amministrativi di un determinato Comune. Pertanto i Comuni nei cui confini amministrativi vengono individuati più paesaggi decritti in più Schede, dovranno tener conto di ogni Scheda che li richiama ai fini dell'adeguamento del proprio strumento di pianificazione.</p>
--	--	---

		<p>- AMBITO 28 - ARCIPELAGO MINORE : si ritiene di dover escludere dall'ambito le Isole del Giglio e di Giannutri, in quanto già inserite nell'ambito 26 Monte Argentario, oppure che si preveda per le stesse una doppia appartenenza ad ambiti diversi.</p> <p>- AMBITO 34 - MASSA MARITTIMA: si ritiene debbano essere inseriti nell'ambito i Comuni di Follonica e Scarlino e parte dei Comuni di Roccastrada e Civitella Paganico. Pertanto l'ambito comprenderà i Comuni di: Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Follonica , Scarlino, Roccastrada / parte e Civitella Paganico / parte.</p> <p>- AMBITO 35 - ENTROTERRA GROSSETANO: si ritiene debbano essere esclusi dall'ambito parte dei comuni Campagnatico, Civitella Paganico e Roccastrada. Pertanto l'ambito comprenderà i Comuni di: Campagnatico / parte, Cinigiano, Civitella Paganico / parte, Roccastrada / parte.</p> <p>- AMBITO 37 - MONTE AMIATA: si ritiene debbano essere inseriti nell'ambito il Comune di Castell'Azzara e parte del Comune di Semproniano, mentre si ritiene debba essere escluso dall'ambito parte del Comune di Roccalbegna. L'ambito risulterà pertanto composto dai Comuni di: Castiglion d'Orcia, Abbadia S. Salvatore, Piancastagnaio, Castel del Piano, Arcidosso, S. Fiora, Radicofani, Roccalbegna / parte, Semproniano / parte e Castell'Azzara.</p> <p>- art.36, c.2: occorre sia precisato che la trasmissione degli "atti relativi ai piani attuativi (e loro varianti) non approvati degli strumenti urbanistici attualmente vigenti, che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti" comprese le "categorie Galasso", debba essere effettuata anche alla Provincia competente (oltre che alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e p.c. alla Direzione Reg.le), così come evidenziato nella nota prot. AOO-GRT n.1158090/124-06 del 26 aprile 2007 inviata da Codesta Direzione Gen.le. Inoltre non sono definiti nel PIT i termini per la convocazione della Conferenza di</p>	<p>Si ritiene da accogliere l'Osservazione sotto il profilo della indicazione dei termini per la convocazione della Conferenza di servizi (60 gg.).</p> <p>Quanto al secondo profilo, l'osservazione appare già soddisfatta in chiave interpretativa come si evince dal settimo capoverso della nota inviata dalla Amministrazione regionale ai Comuni in data 26 aprile ai Comuni della Toscana</p>
--	--	---	--

		<p>Servizi.</p> <p>3. Quadro conoscitivo Allegato al Testo n. 3 Nella tabella “Beni Paesaggistici – Aree di Notevole interesse pubblico”, parte inerente la Provincia di Grosseto, si è rilevato quanto segue:</p> <p>1) correzioni da apportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quanto concerne il Decreto Ministeriale inerente la zona denominata “Vallin di Portiglione” nel Comune di Scarlino occorre modificare la data del Decreto da 13.06.1939 a 13.06.1959; - per quanto concerne il Decreto Ministeriale inerente la zona della pineta litoranea (Comuni di Follonica e Scarlino) occorre modificare la data del Decreto da 24.06.1939 a 24.06.1959; - per quanto concerne il Decreto Ministeriale inerente la zona nel Comune di Castell’Azzara occorre modificare la data del Decreto da 01.07.1957 a 01.07.1967. <p>Si segnala inoltre che il D.M. 29.04.1959 del Comune di Castiglione della Pescaia, interessa anche per una piccola parte il Comune di Scarlino. Si allega copia della pagina interessata, con le correzioni da apportare.</p> <p>2) Decreti da aggiungere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quanto concerne la zona denominata “Sughereta di Rispecchia” nel Comune di Grosseto si precisa che è stato indicato in tabella solo un D.M. datato 18.04.1959, mentre i Decreti Ministeriali interessati sono sei (tre in data 18.04.1959, due in data 22.05.1959 ed uno in data 23.05.1959), tutti notificati direttamente agli interessati. Si allegano copie dei 6 DD.MM.; - non risulta indicato in tabella il D.M. 03.07.1962 inerente la zona montuosa del territorio del Comune di Castiglione della Pescaia, di cui si allega copia; - per quanto concerne la zona denominata “duplice fila 	<p>L’Osservazione va ritenuta da accogliersi poiché implica verifiche di corretta previsione nelle schede recanti i beni paesaggistici. Detta verifica e conseguente validazione delle perimetrazioni delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico è in corso di elaborazione da parte delle soprintendenze locali. Le incongruenze rilevate saranno verificate dai competenti uffici regionali in collaborazione con le stesse soprintendenze locali nell’ambito dell’attuazione dell’Intesa tra Ministero beni e attività culturali e Regione Toscana, la cui implementazione giungerà a compimento entro il 31 maggio 2008.</p>
--	--	--	--

		<p>di alberi.....” nel Comune di Roccastrada si precisa che è stato indicato solo un D.M. datato 22.09.1959, mentre i Decreti Ministeriali interessati sono sette (in data 16.04.1959, 18.04.1959, 22.05.1959, 23.05.1959, 18.06.1959 25.06.1959 e 22.09.1959), tutti notificati direttamente agli interessati. Si allegano copie dei 7 DD.MM.;</p> <p>- non risulta indicato in tabella il D.M. 20.09.1962 inerente il territorio del Comune di Piombino (ora interessante anche il Comune di Follonica, per una variazione dei confini Comunali intervenuta successivamente alla data del Decreto), di cui si allega copia.</p> <p>- Masterplan - La rete dei porti toscani art.10, c. 1: occorre sia precisato che la definizione dei punti di ormeggio vista la loro valenza di area vasta, debba avvenire sulla base dei contenuti del P.T.C. adeguato alla L.R. 1/05 ed ai principi del P.I.T.</p> <p>- Masterplan – Sistema aeroportuale toscano Art. 5 c.1: occorre sia precisato che la definizione delle aviosuperfici e/o elisuperfici vista la loro valenza di area vasta, debba avvenire sulla base dei contenuti del P.T.C. adeguato alla L.R. 1/05 ed ai principi del P.I.T.</p>	<p>Le Osservazioni relative ai Masterplan non appaiono accoglibili in quanto le competenze normative della Pianificazione provinciale (Ptc) sono definite dalla legge regionale e non necessitano di essere richiamate in sede di Piano di indirizzo territoriale.</p>
29	Massa (Sindaco)	<p>- Masterplan</p> <p>Si chiede che per il campo di aviazione di Marina di Massa sia prevista dal Masterplan la possibilità di ampliamento e di modifica della destinazione urbanistica in “area per attrezzature ludico sportive complementari al turismo ed al tempo libero”.</p>	<p>L’Osservazione non appare accoglibile in quanto risulta da confermare la valenza di aeroporto di interesse regionale con funzioni di aviazione generale e servizi per la protezione civile come specificato nella disciplina del Masterplan</p>
29b	Massa (Uffici)	<p>- Disciplina – art. 36 comma 6</p> <p>L’art 36 comma 6 fa riferimento agli immobili individuati ai sensi dell’all’art.31 comma 3; la circolare per l’applicazione delle misure di salvaguardia invece fa riferimento solo ai</p>	<p>L’Osservazione appare non accoglibile sia perché formulazione di beni Formalmente riconosciuti è inserita nella intesa tra Ministero e Regione, sia perché maggiormente corrispondente alla definizione</p>

		<p>beni formalmente riconosciuti, non citando quelli indicati all'art. 31 lettera "i" (art. 134, comma 1 lett. c del DLgs 42/2004).</p> <p>Si rileva una imprecisione nel dettato delle misure di salvaguardia: l'art. 31 ha valore di direttiva mentre l'art.36, comma 6, parla di prescrizioni senza fare riferimento al comma 8 dell'art. 21.</p>	<p>concettuale delle aree soggette a vincolo paesaggistico, che a norma della intesa medesima, sono appunto considerate nella totalità del loro novero (che include quelle individuate con decreto sia quelle individuate ope legis).</p> <p>L'Osservazione appare come una richiesta di chiarimento. A proposito della quale si ribadisce che le "direttive" sono norme d'indirizzo la cui eventuale inosservanza ad opera degli Enti locali presuppone una specifica motivazione che la Regione vaglia ai fini degli atti conseguenti di propria competenza. Le direttive orientano ma non vincolano l'autonomia locale, se non all'obbligo di motivazione in caso di inosservanza. Le "prescrizioni", invece, impongono o vietano comportamenti amministrativi. La loro inosservanza comporta l'illegittimità degli atti in cui quei comportamenti si traducono. Il Pit dispone "direttive" e "prescrizioni" coerentemente a quanto sancito dall'ultimo comma dell'art. 48 della legge regionale 1/2005, che prevede, per l'appunto, che gli strumenti della pianificazione territoriale "si conformano al Pit". Pertanto, le prescrizioni previste dal Piano hanno per destinatari gli strumenti della pianificazione territoriale, i quali possono altresì essere oggetto, come lo sono, di una molteplicità di direttive specifiche. Gli atti del governo del territorio entrano nell'area normativa delle prescrizioni solo per il tramite degli strumenti della pianificazione ai quali debbono adeguarsi ovvero in applicazione delle salvaguardie che agiscono direttamente sugli stessi atti di governo (come nel caso dell'art. 36). Ciò per il pieno rispetto che il Pit ribadisce per l'autonomia locale nella determinazione delle opzioni attuative conseguenti alle scelte di maggior portata e rango, tipiche della pianificazione territoriale.</p> <p>Ne deriva che gli atti di governo del territorio adottati prima dell'entrata in vigore del pit sono subordinati, oltre che alle norme di salvaguardia che li riguardano,</p>
--	--	--	--

		<p>- Patrimonio collinare Incertezza del PIT, anche per ciò che riguarda le schede dei paesaggi, nel definire il patrimonio collinare e della individuazione dell'ambito soggetto a tutela.</p> <p>- Documento "la Qualità del paesaggio" Individuazione eccessivamente estesa dell'area di tutela compresa fra il mare e l'autostrada A12.</p> <p>- Art.36, comma 1 Nel caso in cui sia già avvenuto l'avvio del procedimento la norma rischia di generalizzare un criterio applicativo senza tenere conto di una vasta gamma di situazioni, in particolare</p>	<p>all'obbligo di motivazione per le eventuali non ottemperanze alle direttive del Pit concernenti gli atti medesimi. Permane, nella logica e nella filosofia istituzionale che presiedono al pit, l'opportunità di provvedere alle necessarie verifiche di coerenza oltre che ai piani strutturali di riferimento, alle prescrizioni del Pit.</p> <p>Quanto al comma 8 dell'art. 21, esso è formulato con tonalità che può effettivamente risultare "prescrittivistica" anche se ha il rango di una direttiva. Questo per ribadire l'importanza essenziale che il Pit attribuisce all'adeguamento della strumentazione pianificatoria comunale alle finalità degli artt. 20 e 21 (valore identitario del patrimonio collinare e conservazione attiva di questo suo valore). Adeguamento che assume nella logica del Pit un particolare ruolo strategico. Ciò, ferma restando l'autonomia comunale all'interno della concezione a filiera delle relazioni tra i diversi livelli di governo. E di qui il ricorso, allo scopo, ad una "direttiva" e non a una norma di rango superiore.</p> <p>L'Osservazione risulta condivisibile. Si ritiene di dover provvedere ai conseguenti adempimenti in sede di implementazione progressiva delle schede di paesaggio con gli approfondimenti di livello provinciale e comunale.</p> <p>L'Osservazione risulta non accoglibile. Eventuali precisazioni relative agli ambiti da assoggettare a tutela potranno essere definite in sede di implementazione progressiva delle schede di paesaggio con gli approfondimenti di livello provinciale e comunale.</p> <p>L'Osservazione non sembra accoglibile in forza delle innovazioni recate dal presente PIT che impone comunque una riconsiderazione delle previsioni pianificatorie previgenti. Si tratta di una opzione di evidente rilevanza strategica generale ai fini della</p>
--	--	--	---

		viene reso particolarmente difficoltoso lo sviluppo del percorso procedurale di atti quali il Programma integrato di intervento. Si chiedono ulteriori approfondimenti della norma di salvaguardia.	complessiva efficacia del piano regionale. Una ulteriore articolazione quale quella proposta contemplante casistiche più specifiche o ulteriori rispetto a quelle già individuate dalla normativa di Piano potrebbe ledere l'intento del medesimo di ricondurre ad uno standard valutatorio generale la pluralità delle situazioni territoriali e dei relativi presupposti procedurali.
30	Semproniano	Si propone una osservazione normativa all'art.36 comma 2. -In relazione ai piani attuativi per i quali la regione dispone apposite conferenze dei servizi, si nota che non viene citata la tempistica entro la quale la regione deve esprimersi. Si nota inoltre la mancata trasmissione degli atti alla Provincia e alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e paesaggistici enti territoriali interessati.	L'Osservazione appare da accogliersi con riferimento al termine dei 60 giorni ai fini della convocazione della Conferenza. In relazione alla mancata trasmissione degli atti si ritiene che si tratti di aspetti organizzativi la cui regolamentazione risulta impropria nel PIT.
31	Impruneta	- Art. 36 comma 2 del PIT- Lo Statuto del territorio toscano. Misure generali di salvaguardia Che venga indicata la tempistica entro la quale verrà concluso l'iter della conferenza dei servizi al fine di assicurare al cittadino la certezza dei tempi. Decorso tale termine il Comune potrà prescindere dal parere e procedere all'approvazione dei Piani Attuativi. - Elaborato 4 – Allegati documentali per la disciplina paesaggistica del Piano di indirizzo territoriale - "Schede dei vincoli" Dal confronto effettuato sulla base cartografica delle tavole dei vincoli allegate al PRG vigente e della Tavola 5.2 del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale, si riscontrano due differenze relative al vincolo paesaggistico ex legge 1497/1939 imposto sulla "Zona ai lati delle strade che da Pozzolatico e Tavarnuzze vanno ad Impruneta", oltre ad una non rilevante differenza relativa al vincolo gravante sulla "Zona adiacente alla Certosa del Galluzzo". Si chiede un riscontro della cartografia relativa all'individuazione del vincolo.	L'Osservazione appare da accogliersi fissando in sessanta giorni il termine entro cui la Regione deve indire la conferenza. L'Osservazione va ritenuta da accogliersi poichè implica verifiche di corretta previsione nelle schede recanti i beni paesaggistici. Detta verifica e conseguente validazione delle perimetrazioni delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico è in corso di elaborazione da parte delle soprintendenze locali. Le incongruenze rilevate saranno verificate dai competenti uffici regionali in collaborazione con le stesse sprintendenze locali nell'ambito dell'attuazione dell'Intesa tra Ministero beni e attività culturali e Regione Toscana, la cui

			implementazione giungerà a compimento entro il 31 maggio 2008.
32	Circondario Chianti Senese	Si propone una integrazione normativa a agli art 20 e 21. 1- Sia precisato che le disposizioni dell'art 20 e 21, trattandosi di "direttive" per gli strumenti della pianificazione, non costituiscono un vincolo vero e proprio, pur assumendo in alcuni punti (art. 21 co. 8 "Nelle more di ...") le sembianze di una misura di salvaguardia.	L'Osservazione appare come una richiesta di chiarimento. A proposito della quale si ribadisce che le "direttive" sono norme d'indirizzo la cui eventuale inosservanza ad opera degli Enti locali presuppone una specifica motivazione che la Regione vaglia ai fini degli atti conseguenti di propri competenza. Le direttive orientano ma non vincolano l'autonomia locale, se non all'obbligo di motivazione in caso di inosservanza. Le "prescrizioni", invece, impongono o vietano comportamenti amministrativi. La loro inosservanza comporta l'illegittimità degli atti in cui quei comportamenti si traducono. Il Pit dispone "direttive" e "prescrizioni" coerentemente a quanto sancito dall'ultimo comma dell'art. 48 della legge regionale 1/2005, che prevede, per l'appunto, che gli strumenti della pianificazione territoriale "si conformano al Pit". Pertanto, le prescrizioni previste dal Piano hanno per destinatari gli strumenti della pianificazione territoriale, i quali possono altresì essere oggetto, come lo sono, di una molteplicità di direttive specifiche. Gli atti del governo del territorio entrano nell'area normativa delle prescrizioni solo per il tramite degli strumenti della pianificazione ai quali debbono adeguarsi ovvero in applicazione delle salvaguardie che agiscono direttamente sugli stessi atti di governo (come nel caso dell'art. 36). Ciò per il pieno rispetto che il Pit ribadisce per l'autonomia locale nella determinazione delle opzioni attuative conseguenti alle scelte di maggior portata e rango, tipiche della pianificazione territoriale. Ne deriva che gli atti di governo del territorio adottati prima dell'entrata in vigore del pit sono subordinati, oltre che alle norme di salvaguardia che li riguardano, all'obbligo di motivazione per le eventuali non ottemperanze alle direttive del Pit concernenti gli atti

		<p>2- Sia precisato in ogni caso che le disposizioni dell'art. 21 , comma 8, dovranno essere riferite soltanto al territorio rurale e non ai centri abitati, ancorché di collina, come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti. Ciò a valere anche per i Comuni sprovvisti di Regolamento Urbanistico.</p> <p>3- Sia precisato che le disposizioni dell'art. 21, comma 8, dovranno avere come ambito di applicazione il territorio rurale a destinazione non agricola, ferma restando la disciplina del Titolo IV, capo III della L.R. 1/2005 per gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica necessari allo sviluppo dell'agricoltura. Si sottolinea a questo proposito l'analogia tra i dispositivi dell'articolo 44 della L.R. 1/2005 e del citato comma 8 dell'articolo 21 della Disciplina del Piano cui si riferisce la presente osservazione..</p>	<p>medesimi. Ciò non elimina ma anzi rafforza, nella logica e nella filosofia istituzionale che presiedono al pit, l'opportunità di provvedere alle necessarie verifiche di coerenza oltre che ai piani strutturali di riferimento, alle prescrizioni del Pit.</p> <p>Tenendo presente quanto testé rimarcato, la Osservazione richiede di precisare che il comma 8 dell'art. 21 contempla una direttiva che indirizza le amministrazioni locali ad assumere una specifica cautela in funzione della massima tutela del patrimonio collinare e della sua utilizzazione più congruente al suo valore identitario, paesaggistico e ambientale. Di esso, coerentemente a quanto previsto nel § 6 del documento di Piano recante lo Statuto del territorio toscano, la dimensione della ruralità è parte saliente così come lo sono quegli insediamenti ad essa più strettamente e storicamente correlati come formanti paesaggistici unitari.</p> <p>L'Osservazione non appare accoglibile. In base al criterio di cui al punto precedente, non si può escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 21, comma 8, il territorio a destinazione agricola in quanto parte saliente del patrimonio collinare.</p> <p>Non appare congruente l'analogia proposta tra la disciplina di cui al comma 8 dell'art. 21 della disciplina di Piano e quella dell'art. 44 della legge 1. La direttiva del pit, infatti, mira a subordinare ad un vaglio di pianificazione territoriale gli interventi realtà territoriali che compongono il patrimonio collinare, quale che ne sia la funzionalità economica. Mentre la previsione dell'art. 44 l.r.1/2005, attiene alle sole destinazioni non agricole. Inoltre, mentre la disposizione della disciplina di piano è appunto una direttiva che invita a inquadrare entro una visione pianificata le trasformazioni territoriali e a valutarne di conseguenza l'ammissibilità ai fini di cui agli artt. 20 e 21 della disciplina stessa del Pit, l'art. 44</p>
--	--	---	---

			<p>definisce una tipologia specifica di interventi sul patrimonio edilizio non agricolo, possibili indipendentemente dallo strumento di pianificazione: riservando al Piano di consentire o meno specifiche modalità di intervento. Insomma, la direttiva, in quanto tale, si rivolge al “pianificatore locale” non per impedire la tipologia di interventi evidenziati nell’Osservazione ma per condizionarli al vaglio di una disciplina pianificatoria congruente con le finalità di cui agli artt. 20 e 21 dello stesso Pit.</p>
33	Scandicci	<p>Si ritiene necessario apportare al quadro conoscitivo in merito alla disciplina paesaggistica del PIT alcune rettifiche.</p> <p>-Allegato A , Elaborato 4 – Allegati documentali per la disciplina paesaggistica Cartografia vincoli (I parte) CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA: 23 CODICE VINCOLO: 254-1955 IDENTIFICATIVO UNIVOCO VINCOLO: 9048162 L'unica area soggetta a tale vincolo ricadente nel Comune di Scandicci, secondo la cartografia del PIT, è relativa ad una piccola (quasi insignificante) porzione di territorio comunale posta a confine con il Comune di Impruneta, a nord della via di Greve Tale area, a nostro giudizio, è da stralciare in quanto totalmente insignificante invece la porzione a Sud/Est del territorio comunale presso Villa i Collazzi, situata all'incrocio tra la via Volterrana e la via dei Collazzi: l'interpretazione del Comune di Scandicci appare più rispondente ai contenuti del decreto</p> <p>-Allegato A , Elaborato 4 – Allegati documentali per la disciplina paesaggistica - Cartografia vincoli (I parte)</p>	<p>L’Osservazione va ritenuta da accogliersi poiché implica verifiche di corretta previsione nelle schede recanti i beni paesaggistici. Detta verifica e conseguente validazione delle perimetrazioni delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico è in corso di elaborazione da parte delle soprintendenze locali. Le incongruenze rilevate saranno verificate dai competenti uffici regionali in collaborazione con le stesse srintendenze locali nell’ambito dell’attuazione del’Intesa tra Ministero beni e attività culturali e Regione Toscana, la cui implementazione giungerà a compimento entro il 31 maggio 2008.</p>

		<p>CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA: 42 CODICE VINCOLO: 36-1965 IDENTIFICATIVO UNIVOCO VINCOLO: 9048212 Si fa presente che la delimitazione è stato ricavato con carta CTR da Piano Strutturale Comunale mentre nel PIT da cartografia IGM con una certa differenza. Nel PIT si presenta con un grado di precisione inferiore</p> <p>-Allegato A , Elaborato 4 – Allegati documentali per la disciplina paesaggistica - Cartografia vincoli (I parte) CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA: MANCANTE CODICE VINCOLO: 182-1967 IDENTIFICATIVO UNIVOCO VINCOLO: 9048104 Il testo del decreto ministeriale individua la fascia di rispetto ‘..fiancheggiante l’autostrada del sole..’ nel modo seguente: 300 metri per ciascun lato dell’autostrada., eccetto per alcuni comuni (tra i quali non si menziona il Comune di Scandicci) per i quali il vincolo interessa invece una fascia continua di 300 metri in proiezione orizzontale da ogni lato dell’autostrada partendo dall’asse centrale dell’autostrada stessa. Si chiede una verifica</p>	
34	Livorno	<p>- Si chiede l’inserimento di una norma transitoria generale che faccia salvi i procedimenti di cui alla l.r.1/2005 i cui provvedimenti siano già stati adottati alla data di adozione del Pit. L’Osservazione è tuttavia collegata ad una specifica situazione procedimentale concernente l’approdo turistico del porto mediceo secondo una apposita variante al Prg portuale.</p> <p>- Si richiede di valutare la possibilità che nelle zone di riqualificazione di ambiti portuali storici inseriti in aree urbano-portuali consolidate, la determinazione del numero dei parcheggi possa essere ridotta 0,70 anziché a1,25, in</p>	<p>L’Osservazione appare non accoglibile in quanto lederebbe, proprio in via generale, la capacità normativa del Piano rispetto alle determinazioni pianificatorie prescritte.</p> <p>L’Osservazione appare parzialmente accoglibile, poiché può risultare opportuno l’inserimento nella disciplina di Masterplan della medesima formulazione proponibile per l’Isola d’Elba ai fini del trattamento della Osservazione</p>

		relazione a porti, approdi e ormeggi secondo la disciplina di Masterplan.	del Comune di Portoferraio. Pertanto si ritiene proponibile la previsione di un limite minimo di 0,80 posti auto per posto barca, previa valutazione integrata dei relativi interventi complessivamente intesi.
35	Pontassieve	L'osservazione auspica la concretizzazione in tempi brevi del piano paesaggistico Integrare la Scheda dei paesaggi relativa all'ambito 16 "Area Fiorentina" Sez. 2 – Valori estetico percettivi – Territorio rurale: Zona Panoramica sita nei Comuni di Fiesole, Vaglia, Borgo San Lorenzo e Pontassieve di cui al D.M. 10/10/1964 (G.U. 289/1964)	L'osservazione va ritenuta da accogliersi poiché implica verifiche di corretta previsione nelle schede recanti i beni paesaggistici. Detta proposta sarà assunta dai competenti uffici regionali in collaborazione con le stesse soprintendenze locali nell'ambito dell'attuazione dell'Intesa tra Ministero beni e attività culturali e Regione Toscana, la cui implementazione giungerà a compimento entro il 31 maggio 2008.
36	Provincia di Prato	L'amministrazione Provinciale ritiene osserva: Disciplina di Piano – Art. 36 comma 3 Misure di salvaguardia. La disposizione limita l'applicazione dell'articolo 96 del R.D. 523/1904 ai soli corsi d'acqua individuati nel quadro conoscitivo del PIT; si ritiene invece che il regio decreto debba essere applicato a tutte le acque pubbliche definite ai sensi della legge Galli e dal D.Lgs 152/2006. Si ritiene opportuno che la Regione, modificando l'art. 36 citato e ricomprendendo tutte le acque pubbliche, ottemperi a quanto disposto dall'art. 115 del D.Lgs. 152/2006 attraverso: - la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 m. dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; - la definizione del reticolo idraulico delle cosiddette acque pubbliche	L'osservazione non appare accoglibile in quanto le misure di salvaguardia del PIT non intendono sostituire le disposizioni vigenti in materia, ed in particolare il RD 523/1904, che resta tuttora in vigore. La salvaguardia del PIT definisce più specificatamente limiti di edificabilità nell'area dei 10 metri dai corsi d'acqua individuati nel Quadro conoscitivo del PIT stesso come aggiornato dai Piani di Bacino vigenti
37	Villa Basilica	Il Comune osserva, in merito all'inserimento del proprio territorio nell'ambito 15 Valdnievole delle schede dei paesaggi, che per ragioni storiche, culturali e in particolare	L'osservazione appare accoglibile Trattandosi di errore materiale.

		paesaggistiche l'ambito territoriale di appartenenza è il n. 14 - Piana di Lucca	
37b	Villa Basilica	<p>Allegato A elaborato 2. Disciplina del Piano – Art. 21, comma 8</p> <p>Si ritiene che l'articolazione del comma 8 dell'art. 21 vada a definire ambiti di livello prettamente comunale. Infatti, mentre i contenuti dell'articolo in esame sono, generalmente, indicati come direttive nello specifico del comma 8 tali contenuti assumono il valore prescrittivi della misura di salvaguardia non facilmente individuabile in rapporto alla pianificazione locale.</p> <p>Le problematiche evidenziate potrebbero essere risolte prevedendo per i Comuni un tempo definito per l'adeguamento precisando, inoltre, che lo stesso possa essere effettuato 'ove necessario' in quanto possono sussistere realtà in cui gli strumenti della pianificazione territoriale già contengono le verifiche così come richieste dal comma 1 dell'articolo in questione,</p> <p>In ultimo si fa rilevare come il comma contenga termini vaghi come "eccessiva parcellizzazione" e incongruenze formali poiché il restauro ammette anche il cambio di destinazione; (v. Lucca, Altopascio e Montecarlo)</p>	<p>L'osservazione non appare accoglibile. Il comma 8 dell'art. 21 è formulato con tonalità che può effettivamente risultare "prescrittivistica" anche se ha il rango di una direttiva. Questo per ribadire l'importanza essenziale che il Pit attribuisce all'adeguamento della strumentazione pianificatoria comunale alle finalità degli artt. 20 e 21 (valore identitario del patrimonio collinare e conservazione attiva di questo suo valore).</p> <p>Adeguamento che assume nella logica del Pit un particolare ruolo strategico. Ciò, ferma restando l'autonomia comunale all'interno della concezione a filiera delle relazioni tra i diversi livelli di governo. E di qui il ricorso, allo scopo, ad una "direttiva" e non a una norma di salvaguardia; a una norma, dunque, sprovvista di un termine perentorio in senso stretto. Risulta altresì evidente che l'adeguamento in parola è affidato all'autonomo giudizio dell'Ente interessato a fronte delle previsioni della strumentazione pianificatoria di cui dispone: Ente che, dovendo applicare una direttiva, dovrà motivare le proprie opzioni che quella direttiva eventualmente contraddicano. Con le conseguenze procedurali che la legge 1 prevede.</p> <p>La terminologia dello stesso comma è legata a alla vastità dei concetti che compongono la cultura professionale e istituzionale del governo del territorio in Italia e non solo. Tuttavia l'intento della dizione "eccessiva parcellizzazione" dovrebbe risultare abbastanza evidente. Si coglie comunque nell'Osservazione in parola un suggerimento utile ai fini di una formulazione più chiara e netta.</p> <p>fq</p>
38	Montevarchi	<p>Disciplina del PIT Lo Statuto del territorio toscano. Misure generali di salvaguardia art. 36, comma 2</p> <p>L'osservazione, in considerazione dell'appesantimento</p>	<p>L'osservazione non è accoglibile in merito al punto 1- in quanto la procedura per la verifica di adeguatezza dei piani attuativi alle finalità di tutela paesaggistica sono contenute nell'Intesa preliminare e corrisponde al</p>

		<p>rapresentato dagli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 36, chiede di riformulare tale disciplina al fine di:</p> <p>1- di sostituire la Conferenza dei Servizi con modalità operative di più facile gestione;</p> <p>2- di introdurre un termine di 60 giorni entro il quale la Regione può pronunciarsi in merito alla adeguatezza dei contenuti del piano attuativo, decorsi i quali il comune può prescindere da tale espressione procedendo alla approvazione dello strumento attuativo argomentando adeguatamente rispetto al pronunciamento di inadeguatezza che eventualmente intervenisse oltre i termini.</p> <p>3-4- di sostituire la dizione "beni paesaggistici formalmente riconosciuti" con "beni paesaggistici di rilevante interesse" dai quali dovrebbero risultare esclusi le fasce di territorio adiacenti ai tracciati delle autostrade e superstrade (in subordine almeno per i tratti ricadenti nelle aree urbanizzate) e le aree vincolate per legge interne ai centri abitati.</p> <p>5- di sottoporre a parere di adeguatezza le varianti ai piani attuativi, già approvati alla data di adozione del PIT, solo nel caso che i contenuti incidano sugli assetti paesaggistici del piano.</p>	<p>modello procedurale il più congruente con la disciplina paesaggistica disposta dal Pit. Pertanto non appare accoglibile il suggerimento di introdurre l'istituto del silenzio-assenso.</p> <p>Relativamente al punto 2 l'osservazione appare solo in parte accoglibile per quanto attiene l'inserimento nella disciplina del termine dei 60 gg. entro il quale convocare la Conferenza di servizi da parte della Regione.</p> <p>Relativamente ai punti 3-4 che propongono di sostituire la dizione "beni paesaggistici formalmente riconosciuti" con quella di "beni paesaggistici di rilevante interesse", l'osservazione appare non accoglibile sia perché formulazione inserita nella suddetta intesa tra Ministero e Regione, sia perché maggiormente corrispondente alla definizione concettuale delle aree soggette a vincolo paesaggistico, che a norma della intesa medesima, sono appunto considerate nella totalità del loro insieme (che includesia quelle individuate con decreto sia quelle individuate ope legis).</p> <p>Relativamente al punto 5 si ritiene l'osservazione accoglibile e pertanto si propone di integrare il testo dell'art. 36, comma 2, con la seguente formulazione: "Le varianti ai piani attuativi approvati recanti modificazioni progettuali che riguardano l'esteriore aspetto dei luoghi, sono da trasmettere alla Regione che li sottopone alla conferenza qualora le modificazioni proposte siano paesaggisticamente rilevanti."</p>
39	Capannori	<p>L'osservazione si compone di due punti:</p> <p>1- Si ritiene che l'articolazione del comma 8 dell'art. 21 vada a definire ambiti di livello prettamente comunale.</p>	<p>L'osservazione non appare accoglibile. Il comma 8 dell'art. 21 è formulato con tonalità che può</p>

		<p>Infatti, mentre i contenuti dell'articolo in esame sono generalmente indicati come direttive, nello specifico del comma 8 tali contenuti assumono il valore prescrittivo della misura di salvaguardia non facilmente individuabile in rapporto alla pianificazione locale.</p> <p>Le problematiche evidenziate potrebbero essere risolte prevedendo per i Comuni un tempo definito per l'adeguamento precisando, inoltre, che lo stesso possa essere effettuato 'ove necessario' in quanto sussistano realtà in cui gli strumenti della pianificazione territoriale già contengono le verifiche così come richieste dal comma 1 dell'articolo in questione,</p> <p>In ultimo si fa rilevare come il comma contenga termini vaghi come "eccessiva parcellizzazione" e incongruenze formali poiché il restauro ammette anche il cambio di destinazione.</p> <p>2- Si evidenzia una inesattezza nell'Allegato 3 – Beni paesaggistici - Elenco delle ville storiche – Ville Lucchesi in quanto alcune ville inserite nel territorio di Capannori risultano appartenere al Comune di Lucca.</p>	<p>effettivamente risultare "prescrittivistica" anche se ha il rango di una direttiva. Questo per ribadire l'importanza essenziale che il Pit attribuisce all'adeguamento della strumentazione pianificatoria comunale alle finalità degli artt. 20 e 21 (valore identitario del patrimonio collinare e conservazione attiva di questo suo valore).</p> <p>Adeguamento che assume nella logica del Pit un particolare ruolo strategico. Ciò, ferma restando l'autonomia comunale all'interno della concezione a filiera delle relazioni tra i diversi livelli di governo. E di qui il ricorso, allo scopo, ad una "direttiva" e non a una norma di salvaguardia; a una norma, dunque, sprovvista di un termine perentorio in senso stretto. Risulta altresì evidente che l'adeguamento in parola è affidato all'autonomo giudizio dell'Ente interessato a fronte delle previsioni della strumentazione pianificatoria di cui dispone: Ente che, dovendo applicare una direttiva, dovrà motivare le proprie opzioni che quella direttiva eventualmente contraddicano. Con le conseguenze procedurali che la legge 1 prevede.</p> <p>La terminologia dello stesso comma è legata a alla vastità dei concetti che compongono la cultura professionale e istituzionale del governo del territorio in Italia e non solo. Tuttavia l'intento della dizione "eccessiva parcellizzazione" dovrebbe risultare abbastanza evidente. Si coglie comunque nell'Osservazione in parola un suggerimento utile ai fini di una formulazione più chiara e netta.</p> <p>L'osservazione va ritenuta da accogliersi poiché implica verifiche di corretta previsione nelle schede recanti i beni paesaggistici. Detta proposta sarà assunta dai competenti uffici regionali in collaborazione con le stesse soprintendenze locali nell'ambito dell'attuazione dell'Intesa tra Ministero beni e attività culturali e Regione Toscana, la cui implementazione giungerà a compimento entro il 31 maggio 2008.</p>
--	--	---	---

<p>40</p>	<p>San Giovanni Valdarno</p>	<p>Disciplina del PIT Lo Statuto del territorio toscano. Misure generali di salvaguardia art. 36, comma 2</p> <p>L'osservazione, in considerazione dell'appesantimento rappresentato dagli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 36, chiede di riformulare tale disciplina al fine di:</p> <p>1- di sostituire la Conferenza dei Servizi con modalità operative di più facile gestione;</p> <p>2- di introdurre un termine di 60 giorni entro il quale la Regione può pronunciarsi in merito alla adeguatezza dei contenuti del piano attuativo, decorsi i quali il comune può prescindere da tale espressione procedendo alla approvazione dello strumento attuativo argomentando adeguatamente rispetto al pronunciamento di inadeguatezza che eventualmente intervenisse oltre i termini.</p> <p>3-4- di sostituire la dizione "beni paesaggistici formalmente riconosciuti" con "beni paesaggistici di rilevante interesse" dai quali dovrebbero risultare esclusi le fasce di territorio adiacenti ai tracciati delle autostrade e superstrade (in subordine almeno per i tratti ricadenti nelle aree urbanizzate) e le aree vincolate per legge interne ai centri abitati.</p> <p>5- di sottoporre a parere di adeguatezza le varianti ai piani attuativi, già approvati alla data di adozione del PIT, solo nel caso che i contenuti incidano sugli assetti paesaggistici del piano.</p>	<p>L'osservazione non è accoglibile in merito al punto 1- in quanto la procedura per la verifica di adeguatezza dei piani attuativi alle finalità di tutela paesaggistica sono contenute nell'Intesa preliminare. e risulta il modello procedurale il più congruente con la disciplina paesaggistica disposta dal Pit. Pertanto non appare accoglibile il suggerimento di introdurre l'istituto del silenzio-assenso.</p> <p>Relativamente al punto 2 l'osservazione appare solo in parte accoglibile per quanto attiene l'inserimento nella disciplina del termine dei 60 gg. entro il quale convocare la Conferenza di servizi da parte della Regione.</p> <p>Relativamente ai punti 3-4 che propongono di sostituire la dizione "beni paesaggistici formalmente riconosciuti" con quella di "beni paesaggistici di rilevante interesse", l'osservazione appare non accoglibile sia perché formulazione inserita nella suddetta intesa tra Ministero e Regione, sia perché maggiormente corrispondente alla definizione concettuale delle aree soggette a vincolo paesaggistico, che a norma della intesa medesima, sono appunto considerate nella totalità del loro novero (che include quelle individuate con decreto sia quelle individuate ope legis).</p> <p>Relativamente al punto 5 si ritiene l'osservazione accoglibile e pertanto si propone di integrare il testo dell'art. 36, comma 2, con la seguente formulazione: "Le varianti ai piani attuativi approvati recanti modificazioni progettuali che riguardano l'esteriore aspetto dei luoghi, sono da trasmettere alla Regione che li sottopone alla conferenza qualora le modificazioni proposte siano paesaggisticamente rilevanti."</p>
-----------	-------------------------------------	--	---

41	Minucciano	<p>Il Comune osserva:</p> <p>1) Le misure di salvaguardia risultano particolarmente penalizzanti in particolare per i Comuni della Garfagnana, vista la difficoltà di redigere i nuovi piani di cui alla L.R. 1/2005 per disomogeneità cartografiche e normative del PAI e del PTC.</p> <p>Si chiede proroga della scadenza per la redazione dei nuovi piani, da subordinare all'adeguamento del PTC, o alla definizione di un quadro normativo certo, indispensabile per la formazione del quadro conoscitivo.</p> <p>2) L'adeguamento della pianificazione comunale al PIT e ai regolamenti di attuazione della L.R. 1/2005 richiede un impegno economico insostenibile per i piccoli comuni.</p> <p>Si chiede copertura economica da parte della Regione.</p> <p>(Vedi osservazione n. 16 "Comune di San Romano in Garfagnana, n. 35 Comunità Montana Garfagnana)</p>	<p>L'osservazione appare meritevole della massima attenzione, anche se non la questione sollevata non può trovare compiuta soluzione in sede di Piano di indirizzo territoriale. Tuttavia, lo Stesso Pit rimarca più volte il valore della cooperazione interistituzionale come leva della messa in opera di quel "patto" tra Amministrazioni territoriali cui affida in grande misura la sua stessa efficacia, con particolare attenzione per i Comuni di minore dimensione amministrativa e organizzativa che pure hanno grandi responsabilità nella gestione del patrimonio territoriale toscano. In questa prospettiva e nella messa in opera del Pit e facendo altresì leva sul Programma integrato regionale per la montagna recante al punto 3.5 misure finalizzate allo "sviluppo sostenibile del sistema della montagna toscana", la Regione adotterà ogni possibile misura per far fronte all'esigenza prospettata. Va in ogni caso rimarcato come la stessa Regione sia già impegnata nel coordinamento delle risorse informative necessarie a consentire ai Comuni ogni possibile risparmio nell'esercizio delle attività cognitive legate al governo del territorio. Di tale impegno la Regione darà periodicamente conto in sede di monitoraggio di questo Piano.</p>
42	Provincia di Massa Carrara	<p>Osservazione generale</p> <p>Si richiede di rafforzare e rendere più chiaro l'impianto normativo integrando la disciplina in modo da non costringere alla consultazione dei documenti ed allegati vari</p> <p>Salvaguardia art.36</p> <p>Si ritiene di chiarire in riferimento al "patrimonio collinare" l'ambito della sua applicazione ed esplicitare le modalità di applicazione dell'art. 21 commi 7 e 8 per la parte relativa ai riconoscimenti dei valori.</p>	<p>Il comma 8 dell'art. 21 contempla una direttiva che indirizza le amministrazioni locali ad assumere una specifica cautela in funzione della massima tutela del patrimonio collinare e della sua utilizzazione più congruente al suo valore identitario, paesaggistico e ambientale. Di esso, coerentemente a quanto previsto nel § 6 del documento di Piano recante lo Statuto del territorio toscano, la dimensione della ruralità è parte</p>

		<p>Schede Paesaggi Si richiamo le integrazioni già inviate a giugno 2007</p> <p>Statuto del territorio “invarianti strutturali”. Si rendono necessari alcuni approfondimenti ed integrazioni per i metaobiettivi, paragrafo 6 del documento di piano Per il TI.BRE si richiede per il raddoppio della potremolese la garanzia di una effettiva realizzazione e per il porto di Marina di Carrara il superamento delle condizioni ostative all’approvazione del piano regolatore portuale.</p>	<p>saliente così come lo sono quegli insediamenti ad essa più strettamente e storicamente correlati come formanti paesaggi unitari. Ai fini del riconoscimento dei valori costituiscono riferimento specifico le schede dei paesaggi con le successive implementazioni di livello provinciale e comunale.</p> <p>Le integrazioni hanno già trovato accoglimento nelle schede dei paesaggi modificate in sede di osservazione d’ufficio proposta dalla Giunta regionale.</p> <p>L’Osservazione appare non accoglibile in quanto fuoriesce dalle capacità normative del Pit da un punto di vista programmatico le determinazioni concernenti opere e infrastrutture che il Pit contempla sono da considerarsi ovviamente parte integrante della componente statutaria del Piano, in quanto interventi di interesse regionale. Non può, tuttavia, il Pit dare in sé garanzie di effettiva realizzazione di opere dipendenti dal perfezionamento di procedimenti di competenza statale.</p>
43	Camporgiano	<p>1) Le misure di salvaguardia penalizzano in particolare i Comuni della Garfagnana, vista la difficoltà di redigere i nuovi piani di cui alla L.R. 1/2005 per disomogeneità cartografiche e normative del PAI e del PTC.</p> <p>Si chiede proroga della scadenza per la redazione dei nuovi piani, da subordinare all’adeguamento del PTC, o alla definizione di un quadro normativo certo, indispensabile per la formazione del quadro conoscitivo.</p> <p>2) L’adeguamento della pianificazione comunale al PIT e ai regolamenti di attuazione della L.R. 1/2005 richiede un impegno economico insostenibile per i piccoli comuni.</p>	<p>L’osservazione appare meritevole della massima attenzione, anche se non la questione sollevata non può trovare compiuta soluzione in sede di Piano di indirizzo territoriale. Tuttavia, lo Stesso Pit rimarca più volte il valore della cooperazione interistituzionale come leva della messa in opera di quel “patto” tra Amministrazioni territoriali cui affida in grande misura la sua stessa efficacia, con particolare attenzione per i Comuni di minore dimensione amministrativa e organizzativa che pure hanno grandi responsabilità nella gestione del patrimonio territoriale toscano. In questa prospettiva e nella messa in opera del Pit e facendo altresì leva sul Programma integrato regionale per la montagna recante al punto 3.5 misure finalizzate allo “sviluppo sostenibile</p>

		<p>Si chiede copertura economica da parte della Regione. (v. osservazione n. 25 San Romano in Garfagnana, n. 35 Comunità Montana Garfagnana e n. 39 Minucciano)</p>	<p>del sistema della montagna toscana”, la Regione adotterà ogni possibile misura per far fronte all’esigenza prospettata. Va in ogni caso rimarcato come la stessa Regione sia già impegnata nel coordinamento delle risorse informative necessarie a consentire ai Comuni ogni possibile risparmio nell’esercizio delle attività cognitive legate al governo del territorio. Di tale impegno la Regione darà periodicamente conto in sede di monitoraggio di questo Piano.</p>
44	Castiglione della Pescaia	<p>1. Disciplina di piano – art. 36, comma 2. Il Comune osserva che non è indicato il termine entro il quale la conferenza deve esprimersi. Non è previsto che gli atti vengano trasmessi alla Provincia e alla Soprintendenza. Il comune chiede se i PMAA con valore di piano attuativo siano soggetti alla medesima disciplina.</p> <p>2. Quadro conoscitivo. Allegato al testo n. 3 Il Comune osserva che non è riportato il vincolo di cui al DM 3/7/1962 (G.U. 187 del 27/7/62) relativo alla zona montuosa sita fra Forte Rocchette, Punta Ala, la strada provinciale e il mare.</p> <p>3. Masterplan la rete dei porti toscani. Il Comune ribadisce l’importanza della classificazione come approdo turistico del porto di Castiglione della Pescaia e del Porto di Punta Ala.</p>	<p>Si ritiene da accogliere l’Osservazione sotto il profilo della indicazione dei termini per la convocazione della Conferenza di servizi (60 gg.). Quanto al secondo profilo, l’osservazione appare già soddisfatta in chiave interpretativa come si evince dal settimo capoverso della nota inviata dalla Amministrazione regionale ai Comuni in data 26 aprile ai Comuni della Toscana. Riguardo ai PMAA si precisa che questi hanno valore di piano attuativo nei casi individuati dall’art.42, comma 1 della LR 1/05.</p> <p>L’Osservazione risulta condivisibile. Si ritiene di dover provvedere ai conseguenti adempimenti in sede di implementazione progressiva delle schede di paesaggio con gli approfondimenti di livello provinciale e comunale.</p> <p>L’Osservazione risulta soddisfatta dalle previsioni del Masterplan</p>
45	Montepulciano (SI)	<p>L’osservazione segnala la presenza di una discrasia tra quanto previsto dal Regolamento di attuazione in materia di indagini geologiche, ex art. 62 della L.R. 1/2005, e la</p>	<p>Si ritiene l’osservazione meritevole della massima attenzione per la questione di merito che pone sotto il profilo del coordinamento delle fonti normative. La</p>

		<p>normativa del P.A.I. e chiede che vengano allineati i due strumenti normativi.</p>	<p>Regione non può non ritenersi massimamente impegnata in tal senso, anche se, in sede di Pit, non appare risolvibile il problema in quanto la proposta di modifica non si riferisce alla disciplina contenuta nel P.I.T. bensì a quella del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 62 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2007, n. 26/r</p>
46	<p>Monte San Savino (AR)</p>	<p>- commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 21 "patrimonio collinare" La normativa transitoria di cui all'ottavo comma dell'art.21 appare inattuabile in ragione dell'impossibilità di individuare i confini certi dell'ambito della invariante "patrimonio collinare della Toscana". Tale norma pone l'Amministrazione Comunale e, soprattutto, il Responsabile del Procedimento in una posizione di grave indeterminatezza nella corrente gestione degli strumenti urbanistici vigenti. Qualora si dovesse persistere nel mantenimento di tali disposizioni occorrerebbe, quantomeno, precisare l'esatto perimetro degli ambiti individuati come "patrimonio collinare" facendoli coincidere, almeno in attesa dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale o di governo del territorio, con le zone "E" degli strumenti vigenti o con altri perimetri facilmente ed univocamente individuabili. In ragione delle considerazioni di cui sopra si richiede di "cassare" i commi 7, 8 e 9 dell'art.21 delle N.T.A. del PIT.</p> <p>- primo comma dell'art. 23 Si ritiene eccessivamente oneroso e complesso, per l'Amministrazione, considerare nuovo impegno di suolo tutti gli interventi di mutamento della destinazione d'uso degli annessi agricoli. La complessità segnalata discende dalla difficoltà di "contabilizzare" i vari interventi sia in senso generale che per le varie UTOE. Riteniamo pertanto che debbano essere stabilite delle soglie minime, in termini di superficie o di unità immobiliari, al di sotto delle quali non</p>	<p>L'osservazione appare non accoglibile. In particolare il comma 8 dell'art. 21 è formulato con tonalità chiaramente "prescrittivistica" anche se ha la forma di una direttiva. Questo per ribadire l'importanza che il Pit attribuisce all'adeguamento progressivo ma tempestivo della strumentazione pianificatoria comunale alle finalità degli artt. 20 e 21 (valore identitario del patrimonio collinare) un particolare ruolo strategico. Ferma restando la piena autonomia comunale all'interno della visione a filiera delle relazioni tra i diversi livelli di governo. Ma per l'appunto e pur sempre di "direttiva" si tratta.</p> <p>L'osservazione non appare accoglibile in quanto la modifica alla disposizione non consentirebbe di perseguire quel controllo dei carichi urbanistici indotti dalle modifiche di destinazione d'uso che ne costituisce la ratio</p>

		scattino tali disposizioni.	
--	--	-----------------------------	--

Osservazioni al Piano di Indirizzo Territoriale

Articolo 17, comma 2, legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Istruttoria

Oss n.	Presentata da	Sintesi dell'osservazione	Istruttoria e proposta
1	Autorità di Bacino Toscana Nord	Approfondimento relativo al reticolo idraulico e alle relative competenze	Osservazione da accogliersi integrando opportunamente l'art. 36 della disciplina in quanto le individuazioni e le disposizioni dei Piani di Bacino sono più aggiornate e più specifiche di quelle contenute nel Pit. Si propone pertanto la conseguente modifica dell'art. 36 prevedendo che l'elenco dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo valga solo in transitoria assenza delle corrispondenti individuazioni e previsioni dei Piani di Bacino (vedi comma 3, art. 36).
2	Autorità di Bacino Toscana costa	Approfondimento relativo al reticolo idraulico e alle relative competenze	idem
3	Confindustria	Viene lamentato , come "ingiustificato elemento di rigidità", il permanere in Toscana delle imprese che beneficino di previsioni concernenti processi di riconversione e di connessa rilocalizzazione	L'osservazione non risulta da accogliere poiché ai sensi delle direttive di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 18 si prevedono meccanismi concertativi e perequativi che danno sufficiente flessibilità al perseguimento dell'intento regionale circa la permanenza del connotato manifatturiero nel territorio toscano.
4	Confcooperative	Si chiedono indicazioni specifiche concernenti le quote di posti barca per il charter nautico nella portualità diportistica, con previsione di previsioni quantitative specifiche, già proposte mediante appositi valori percentuali	L'osservazione è da ritenersi condivisibile negli intenti e nel merito: ma come tale già soddisfatta nell'esigenza che propone attraverso la previsione di cui all'art. 9 comma 2, lett. c (pag. 232) della disciplina del Master plan dei porti che integra il Pit. Detta previsione, infatti, demanda agli atti di governo del territorio dei Comuni la

			determinazione delle quote da destinare allo scopo, sulla base di esigenze che non possono non essere valutate su quella scala. Per altro, si ritiene opportuno integrare la direttiva di cui all'art. 27, comma 5 della Disciplina del Pit, prevedendo un espresso richiamo all'opportunità di appositi spazi per il charter nautico.
5	Università degli Studi di Firenze	<p>L'osservazione del Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del territorio dell'Università degli Studi di Firenze tratta questioni di approccio disciplinare. In particolare viene richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distinguere chiaramente tra parte statutaria del PIT e parte strategica, trasferendo i metaobiettivi e gli obiettivi dell'"agenda statutaria" nella parte strategica del piano; - eliminare il concetto di "agenda statutaria" in quanto contraddittorio rispetto alla nozione di statuto; <p>- prevedere uno specifico percorso procedurale che attivi in modo più deciso la</p>	<p>La richiesta risulta sostanzialmente accolta nella formulazione del Piano, nella quale appaiono ben precisate le ragioni della sua articolazione specifica e della distribuzione al suo interno delle "materie" attinenti lo statuto e di quelle attinenti alla "strategia" del Pit, tenendo tuttavia fermo il postulato per il quale qualunque elemento dello statuto del territorio regionale vede affidata la conservazione del suo valore sia a specifiche modalità di tutela sia a specifiche linee di azione che rendono quella tutela efficace. Non a caso, la versione vigente del Pit parla non di mere agende statutarie ma di <u>agende per la applicazione dello statuto</u>. Per altro va ribadito come il Pit interpreti la nozione di "statuto" in una prospettiva teorica che ne coniuga la necessaria dimensione conservativo-identitaria con la capacità di governare le trasformazioni sociali con cui valore e identità dei luoghi sono costantemente chiamate a misurarsi.</p> <p>- L'osservazione va ritenuta sostanzialmente accolta nel Documento di Piano (§ 8.1). Va comunque garantita la</p>

	<p>partecipazione dei cittadini;</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvedere alla valutazione integrata mettendo in relazione le invarianti strutturali, definite diversamente come indicato sopra, valutandone la coerenza con gli obiettivi dell'”agenda strategica”; - modificare (evidentemente con legge) le competenze dei soggetti istituzionali trasferendole per la maggior parte in capo a soggetti diversi dai comuni; - definire regole vincolanti per li governo del territorio della città policentrica toscana; - riconoscere il ruolo della rete ecologica regionale come preconditione per la pianificazione dell’insediamento antropico; - stabilire regole non derogabili per le 	<p>specificata capacità autorganizzativa dei Comuni sulla base delle previsioni della legge 1 in materia di comunicazione e di partecipazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L’osservazione deriva dal non riconoscimento nella formulazione delle invarianti previste dal Pit del valore prescrittivo che invece esplicitamente assumono. Pertanto il raccordo in sede di valutazione integrata tra invarianti e obiettivi strategici risulta soddisfatto. - Osservazione non accoglibile per ovvia incompetenza del Pit ai fini di innovazione legislativa proposta. Comunque trattasi di osservazione del tutto antitetica al presupposto di una piena e cooperativa responsabilizzazione delle autonomie locali nel governo del territorio e delle relative istituzioni rappresentative, rispetto alle quali il coinvolgimento partecipativo dei cittadini, del tutto necessario, non può svolgere un ruolo surrogatorio della rappresentanza generale di cui quelle istituzioni sono invece affidatarie. - Osservazione complessivamente accolta con l’inserimento nel documento e nella disciplina dei principi e delle direttive concernenti la “statuto della città” policentrica toscana (sub § 6.3.1 del Documento di Piano e artt. 4, 10 della Disciplina di Piano) - Osservazione sostanzialmente accolta (sub artt. 10 e 22 della Disciplina del Piano) - L’osservazione è del tutto soddisfatta da una compiuta
--	--	---

		<p>trasformazioni del patrimonio collinare che non attengano soltanto alla funzionalità strategica ma alla tutela del patrimonio collinare;</p> <p>- collocare la direttiva contenuta nel comma 8 dell'articolo 21 tra le salvaguardie dell'art. 36;</p> <p>- stabilire alcune regole invariante per la trasformabilità del patrimonio costiero;</p> <p>- tutela delle discontinuità edilizie nel patrimonio costiero</p>	<p>lettura del disposto dell'art. 21 della Disciplina di piano.</p> <p>L'osservazione è da considerarsi già soddisfatta in quanto è previsto che le lottizzazioni ancora da convenzionare siano sottoposte alla salvaguardia della verifica di coerenza con il PIT (cfr art.36 co.1 e 2). L'integrazione della salvaguardia richiesta, soprattutto in riferimento al comma 8 dell'art. 21, che viene comunque riformulato ai fini di una maggiore chiarezza, risulta in contrasto con l'ordinamento toscano del governo del territorio che non consente ad uno strumento di pianificazione regionale come il Pit di sostituirsi in modo integrale alle responsabilità pianificatorie dei Comuni: sostituzione che avrebbe di fatto luogo ove si accogliesse l'osservazione in parola.</p> <p>- Osservazione è condivisibile e recepibile e si può tradurre in una specifica integrazione alle direttive già disposte al fine di garantire migliori relazioni tra costa ed entroterra.</p> <p>- L'Osservazione risulta sostanzialmente soddisfatta dagli art. 27 e 28 della Disciplina di Piano</p>
6	Comitati Cittadini - Firenze	<p>- Osservazione totalmente e irreplicabilmente critica. Essa ritiene il Pit "non emendabile" ma semplicemente da sostituire con un Piano radicalmente alternativo per valori, filosofia e intenti.</p>	<p>- L'osservazione non ammette repliche poiché respinge in toto impostazione, finalità e strumenti sia del Pit sia più in generale dell'ordinamento toscano del territorio. Due, in particolare, le angolazioni di contestazione più intensa: a) un sostanziale asservimento al mercato e</p>

			<p>agli interessi speculativi privati del governo regionale del territorio; b) una sostanziale rimozione di qualunque effettivo coinvolgimento della cittadinanza mediante modalità partecipative che non siano quelle “imbriglianti” insite nella legislazione regionale – vigente o in divenire – . Non trattandosi pertanto di un’osservazione orientata alla correzione, integrazione o miglioramento del Pit ma di una sua “definitiva” censura, non si ritiene che quanto proposto possa configurarsi come osservazione e dunque necessitante di controdeduzione.</p> <p>Se non per un profilo preliminare e dirimente: l’identificazione - che il documento dei Comitati dei cittadini di Firenze assume come ovvio postulato - tra “reddito” - che il Pit contrappone a “rendita” - e “profitto”. E’ di tutta evidenza nel documento di Piano così come nelle conseguenti determinazioni normative della Disciplina di Piano che la nozione di “reddito” è esattamente l’opposto della sua banalizzazione microeconomica (e “padronal-aziendalistica”) che l’osservazione assume per accusare il Pit di “svilupplismo”. La nozione di reddito accolta nel Pit si richiama invece a tutto il pensiero economico e sociale della migliore cultura europea che concepisce la ricchezza di una comunità non come appropriazione privatistica ed egoistica delle risorse territoriali e dei prodotti del loro sfruttamento bensì come crescita civile, sociale e culturale che fa del territorio il “talento” collettivo di quella stessa comunità e come tale da custodire nei suoi fattori identitari e nelle potenzialità di sviluppo umano che racchiude e nel pluralismo di esperienze che può favorire attorno ad un nucleo di valori culturalmente e socialmente condivisi.</p> <p>C’è poi un secondo profilo che emerge a più riprese</p>
--	--	--	--

			<p>nella inappellabile critica formulata dall'osservazione: il Pit non sarebbe un Piano partecipato, né, tanto meno, un Piano che stimola e sostiene la partecipazione. La critica è del tutto priva di fondamento. Il processo formativo di questo Pit ha coinvolto a più riprese alcune migliaia di cittadini in una nutritissima serie di incontri pubblici per l'intera Toscana, unitamente ad una interazione densissima con tutte le organizzazioni sociali, ambientaliste, culturali, del mondo del lavoro, dell'impresa, della ricerca, della formazione, delle istituzioni. Sul secondo profilo, il Pit, interpretando la legge 1 e i suoi reiterati richiami alla democrazia partecipativa nella formazione della strumentazione di governo del territorio a livello locale, asserisce in particolare (§ 8.1) «(...)la necessità per le stesse Amministrazioni (locali) di formulare decisioni non solo formalmente legittime ma anche sostanzialmente legittimate: cioè fondate su adeguate modalità di partecipazione civica alla loro costruzione. Una partecipazione che non sostituisce né può né deve surrogare i compiti primari che competono alla rappresentanza politica e alle istituzioni in cui questa si esplica al fine di dar voce, regole e visione generale a una comunità che voglia governarsi. Ma una partecipazione che integra la rappresentanza politica e la funzionalità espressiva delle sue strutture istituzionali, perché incrementa la capacità in chi amministra di ascoltare, motivare e argomentare pubblicamente le politiche di cui si fa interprete, le opzioni che esse sottendono e le eventuali alternative che le rendono preferibili, così da assicurarne una effettiva legittimazione e di qui una più forte o più probabile efficacia. La Regione Toscana, come già abbiamo</p>
--	--	--	---

			<p>rimarcato in precedenza nel § 6.4 e come risulta intrinsecamente conseguente alla nozione di “territorio” e a quella di “governo del territorio” che ne deriva (vedi § 2 e 3) e che abbiamo assunto a fondamento del presente Piano, ritiene che detta capacità decisionale presupponga quella “democrazia partecipata” di cui parla appunto il disposto dell’art. 5 comma 2 della legge regionale 1/2005, cioè un coinvolgimento attivo di coloro - i cittadini - che saranno, a un tempo, i destinatari e gli artefici ultimi delle opzioni di governo e della loro efficacia. La stessa legge individua nell’attivazione dell’istituto della Garante della comunicazione (di cui agli artt. 19, 20 e 16, comma 3, della stessa legge regionale) un supporto importante al fine suddetto, laddove prescrive che esso debba assicurare «...la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio» promuovendo «nelle forme e con le modalità più idonee, l’informazione» dei cittadini singoli o associati circa la formazione della strumentazione decisionale di cui si avvale il governo del territorio (vedi appunto, l’art. 20, comma 1, della legge in parola). Un supporto che sempre la legge regionale 1/2005 concepisce a garanzia della stessa partecipazione civica (sulla base del combinato disposto dei due commi dell’art. 19) e che ritiene tale se e in quanto fondata su adeguate capacità informative e cognitive costruite e poste a disposizione del pubblico interessato. Ciò, è di tutta evidenza, non vuol dire che l’azione del Garante della comunicazione possa venire configurata di per sé quale “modalità” partecipativa e neppure quale veicolo</p>
--	--	--	---

			<p>diretto “della” partecipazione. Significa, tuttavia, la necessità di interpretare in modo evolutivo e non meramente “procedimentale” o “<i>intra moenia</i>” il ruolo stesso del Garante e di sviluppare le potenzialità che esso racchiude per una effettiva capacità di interlocuzione delle Amministrazioni con la cittadinanza: dunque, sulla base di modalità informative moderne, cioè aperte, interattive e prive di barriere tecniche (sul piano lessicale e argomentativo) all’ingresso.</p> <p>Per altro, la Regione ha attivato un processo, per l’appunto molto partecipato, di definizione e organizzazione legislativa della partecipazione dei cittadini alla formulazione e alla messa in opera delle politiche pubbliche regionali e locali. Ebbene, proprio ai fini dell’efficacia di questo Piano, è opportuno che le Amministrazioni locali - quali che siano i tempi e gli esiti dell’iniziativa regionale di legiferare in materia - sperimentino modalità innovative di mobilitazione informativa e di coinvolgimento deliberativo della propria popolazione per conferire alle opzioni di governo del territorio un grado di legittimazione sostantiva atta a renderle efficaci. Ciò, con particolare riferimento alla formulazione di una visione condivisa circa lo stato e i destini del patrimonio territoriale delle singole comunità locali e alla conseguente definizione delle «regole di insediamento e di trasformazione» del territorio (appunto, art. 5, comma 2, legge regionale 1/2005) in funzione delle scelte statutarie che per esso assumano le singole Amministrazioni competenti. La regione, per parte propria assumerà ogni possibile iniziativa a sostegno di un simile impegno delle Amministrazioni locali e del consolidamento delle relative pratiche partecipative». A fronte di questa chiara “posizione” del</p>
--	--	--	--

			<p>Pit non si comprende la critica insita nell'osservazione se non per la presunzione, per l'appunto, che qualunque circuito partecipativo-diretto debba in sé esaurire il circuito democratico e pianificatorio, rimuovendo il ruolo primario della rappresentanza politica e delle sue responsabilità generali. Il che è chiaramente impostazione antitetica a quella che sorregge il Pit e la sua cultura istituzionale.</p>
7	Gruppo Verdi Bagno a Ripoli	<p>- Vengono formulate preoccupazioni e auspici in una tendenziale manifestazione di sfiducia verso le capacità amministrative dei Comuni con particolare riferimento al Caso di Bagno a Ripoli. In parallelo si auspica il primato della decisione tecnica e terza su quella politica.</p>	<p>Non si tratta di un'osservazione al Pit ma della formulazione di argomentazioni concernenti il principio di sussidiarietà e quello della responsabilità politica rispetto alla responsabilità tecnica (che viene, più o meno esplicitamente, "preferita nella sua presunta "terzietà" decisionale). Manca la materia per una risposta che abbia le scelte e le determinazioni del Pit al centro dell'attenzione e che possano suggerire modifiche agli elaborati che lo compongono.</p> <p>Tuttavia a questa come ad altre osservazioni che, in modo diretto o mediato, attengono alla autonomia municipale ed alle relative responsabilità pianificatorie, regolamentari ed attuative nel governo del territorio, si ritiene che possono efficacemente dare risposta le modifiche alla LR. 1/2005 che verranno proposte dalla Giunta in attuazione della risoluzione consiliare n. 37 del 4 aprile 2007, e contestualmente all'esame finale del PIT da parte del Consiglio. Dette modifiche sono infatti tali da precisare in modo esaustivo relazioni e responsabilità decisionali tra i vari livelli di governo che l'ordinamento pone in connessione nella definizione degli strumenti e degli atti di cui alla stessa legge 1.</p>
8	UNICOOP	- Vigenza in regime transitorio delle direttive	- Osservazione da accogliersi anche in considerazione

	<p>Firenze</p>	<p>per la programmazione urbanistica e commerciale allegata al PIT precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Precisare concetto di aree sature e richiesta di ulteriore declinazione concettuale concernente la qualità dell'offerta commerciale. - Limiti di dimensionamento delle grandi strutture commerciali con riferimento al limite dei 20.0000 mq. - Si richiede l'esclusione dalla valutazione integrata delle previsioni concernenti le medie strutture di vendita in quanto attinenti agli atti di governo del territorio e non agli strumenti. 	<p>del fatto che il presente PIT abroga e sostituisce il precedente a cui le suddette direttive erano allegata e viene recepita con l'art.36 bis per evitare un vuoto normativo;</p> <p>Osservazione che appare incongrua nel contesto del PIT in quanto concernente valutazioni specificamente settoriali e non territoriali;</p> <p>Osservazione da accogliersi distinguendo il limite ex disciplina del commercio, per altro fatte salve, dalle limitazioni di tipo urbanistico-territoriali, eliminando ogni riferimento alle superfici di vendita (vedi art. 14, comma 2).</p> <p>Osservazione non accoglibile ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 53, comma 2 lett.c) e comma 4 lett. a), della legge 1, poiché non si possono non comprendere nell'ambito concettuale dei livelli prestazionali anche le previsioni riguardanti eventuali insediamenti di strutture commerciali e di vendita anche "medie". In ogni caso va precisato che il regolamento urbanistico è atto comunque da valutare salva diversa e specifica disposizione del piano strutturale che "assorba" nella propria valutazione anche quella degli atti conseguenti.</p>
<p>9</p>	<p>Unione Industriale Pratese</p>	<p>Lamentata scarsa esplicitazione degli intenti di cui al comma 1 dell'art. 18 mediante previsioni "pratiche" o "concrete" circa lo sviluppo e il consolidamento del sistema industriale.</p>	<p>Osservazione non accoglibile: il concetto non può non essere declinato mediante la formulazione generale della direttiva richiamata: che comunque va letta contestualmente a quanto argomentato nel Documento di piano, puntualmente richiamato nella direttiva stessa.</p>

		<p>Si chiede maggiore autonomia revisionale in capo ai Comuni con riferimento alla previsione di cui § 6.3.2. del Documento di Piano in materia di criteri per il riuso e la ridestinazione.</p> <p>Viene lamentato , come “ingiustificato elemento di rigidità”, il permanere in Toscana delle imprese che beneficino di previsioni concernenti processi di riconversione e di connessa rilocalizzazione.</p> <p>Viene richiesta l’abrogazione dell’art. 18 comma 5: al fine eliminare il riferimento alla “area complessivamente considerata” come base dei parametri valutatori.</p> <p>Interporto Gonfienti: si richiede che la relativa infrastruttura venga annoverata tra quelle di rango maggiore.</p>	<p>Osservazione non accoglibile poiché il testo risulta chiaro nel suo intento esemplificativo circa le ipotesi che la Regione considera ottimali.</p> <p>L’osservazione non risulta da accogliere poiché ai sensi delle direttive di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 18 si prevedono meccanismi concertativi e perequativi che danno sufficiente flessibilità al perseguimento dell’intento regionale circa la permanenza del connotato manifatturiero nel territorio toscano.</p> <p>L’osservazione non risulta da accogliere perché recherebbe un vulnus grave all’efficacia del Pit</p> <p>- Osservazione non accoglibile in quanto gli interporti toscani costituiscono risorsa di interesse unitario regionale ai sensi dell’art. 9 comma 9 della Disciplina e l’interporto di Gonfianti ne è ovviamente componente essenziale insieme a Guasticce, e come tale indicato anche ai fini dello sviluppo della Piattaforma logistica costiera nel Quadro strategico regionale che integra il Pit in coerenza col Prs (vedi p. 71 del QSR).</p>
10	Italia Nostra	<p>Dopo una premessa in cui si condividono gli intenti del Piano e se ne critica l’efficacia, l’Associazione propone:</p>	

		<p><u>osservazioni e richieste di ordine generale:</u></p> <p>-adeguare la normativa paesaggistica a quanto prescrive il codice modificando la legge 1;</p> <p>adeguare il PIT in termini di cogenza ai disposti del Codice trasformando quelle che Italia Nostra definisce “linee guida” in disposizioni immediatamente vincolanti;</p> <p>salvaguardare le discontinuità del sistema urbano come continuità ambientali che rappresentano un valore territoriale;</p> <p>estendere le salvaguardie anche agli strumenti attuativi dei piani strutturali sottoponendo la verifica ad un nuovo “giusto procedimento”;</p> <p>integrare la problematica dei territori montani nelle previsioni del PIT enfatizzandone le specificità in termini anche di apposite invarianti strutturali;</p>	<p><u>osservazioni e richieste di ordine generale</u></p> <p>Non accoglibile in quanto non attinente al PIT che non ha ovviamente capacità di modificazione legislativa;</p> <p>Osservazione che si ritiene già soddisfatta in quanto il PIT è immediatamente cogente per gli aspetti paesaggistici nei confronti della pianificazione comunale e dell'esercizio dei poteri autorizzativi (vedi art.36 della disciplina) e, in forza dell'intesa con il Ministero, in conformità con quanto disposto dal Codice, per l'elaborazione degli strumenti di pianificazione degli altri soggetti istituzionali;</p> <p>L'osservazione è già soddisfatta in quanto la previsione è già contenuta nella disciplina del Pit all'articolo 10; inoltre la modifica del PIT apportata in base all'osservazione d'ufficio della Regione relativa allo statuto della città toscana, rimarca ulteriormente l'impegno normativo della Regione stessa a salvaguardare detta “discontinuità”;</p> <p>L'osservazione risulta non accoglibile in quanto le salvaguardie disposte dal Pit garantiscono gli intenti del Piano rispetto agli obiettivi di tutela che esso persegue e, ad un tempo, la certezza procedurale del sistema giuridico e amministrativo su cui il Pit fonda la sua legittimità;</p> <p>La “montagna” è presente in modo rilevante quale risorsa all'interno della disciplina paesaggistica (Vedi schede degli obiettivi di qualità) e nell'agenda strategica del PIT con riferimento al PIR 3.5 Sviluppo sostenibile</p>
--	--	---	---

		<p style="text-align: center;">Richiami generali alla massima tutela.</p> <p><u>Osservazioni alla disciplina</u></p> <p style="text-align: center;">Inserire il patrimonio montano tra le invariabili e integrare di conseguenza lo statuto del territorio;</p> <p style="text-align: center;">Integrazione artt. 10 28 – prescrizioni a tutela della discontinuità ambientale nella città policentrica con specifico riferimento all’ambito tra Firenze e il mare e nell’area Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli.</p>	<p>del sistema della montagna toscana. La problematica è anche inserita nella tematizzazione del patrimonio collinare (art. 20, comma 2 della Disciplina del Pit). Tuttavia, l’osservazione viene ritenuta meritevole di grande attenzione e la Regione si impegna in sede di futuri aggiornamenti del PIT ai necessari approfondimenti tematici e normativi, anche in collaborazione con le Comunità montane, con particolare riferimento al valore del territorio e del patrimonio montano della Toscana nella sua identità paesaggistica e socio-culturale e rispetto alla primaria esigenza di assicurare che tale patrimonio sia tutelato e custodito attivamente dal persistere di una presenza non marginale della popolazione montana e delle relative attività.</p> <p style="text-align: center;">I richiami generali alla massima tutela paesaggistica sono da considerarsi già ben presenti e articolati tanto nel documento quanto nella disciplina quanto ancora negli elaborati conseguenti all’intesa Regione-Ministero Beni culturali;</p> <p><u>Osservazioni alla disciplina</u></p> <p style="text-align: center;">Ritenuta condivisibile – in corso di approfondimento (vedi sopra);</p> <p style="text-align: center;">Osservazione del tutto condivisibile negli intenti ma da ritenersi già soddisfatta mediante l’inserimento delle aree individuate tra quelle sottoposte a disciplina paesaggistica dal Pit (vedi “Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” che costituiscono</p>
--	--	---	---

		<p>Trasformare le direttiva ex art.21 co.2,7,8 relative alle lottizzazioni urbane e agli interventi in contrasto con i valori identitari in territorio collinare in salvaguardia;</p> <p>Richiesta di chiarimento in ordine alla perequazione intercomunale;</p> <p>Richiesta di integrazione tra le prescrizioni</p>	<p>parte integrante del Pit medesimo) e che ha ovviamente la stessa efficacia normativa dell'integrazione prescrittiva proposta.</p> <p>L'osservazione è da considerarsi già soddisfatta in quanto è previsto che le lottizzazioni ancora da convenzionare siano sottoposte alla salvaguardia della verifica di coerenza con il PIT (cfr art.36 co.1 e 2). L'integrazione della salvaguardia richiesta, soprattutto in riferimento al comma 8 dell'art. 21, che viene comunque riformulato ai fini di una maggiore chiarezza, risulta in contrasto con l'ordinamento toscano del governo del territorio che non consente ad uno strumento di pianificazione regionale come il Pit di sostituirsi in modo integrale alle responsabilità pianificatorie dei Comuni: sostituzione che avrebbe di fatto luogo ove si accogliesse l'osservazione in parola;</p> <p>L'osservazione consiste di una richiesta di chiarimento che può essere soddisfatta nei termini seguenti: nei casi in cui interventi ritenuti ammissibili in quanto rispettosi delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 21 della Disciplina di piano, possano trovare localizzazioni ottimali da un punto di vista paesaggistico e ambientale in ambiti territoriali diversi da quelli dei Comuni originariamente interessati agli interventi stessi, la Regione promuove le necessarie intese affinché si producano conseguenti accordi perequativi tra le amministrazioni locali in gioco. Non si tratta dunque di perequazione urbanistica in senso proprio, ma di perequazione di interessi interistituzionali.</p> <p>La richiesta di modifica non risulta compatibile con</p>
--	--	---	--

		<p>delle direttive di cui al comma 7 dell'art. 21 in combinato disposto col comma 4 dell'art. 23, in materia di impegni di suolo e di tipologie lottizzatorie in territorio "collinare".</p> <p>Richiesta di trasformare in salvaguardia la direttiva di cui al comma 3 dell'art. 27 della Disciplina di Piano, concernente la tutela del patrimonio costiero, e di integrare nella medesima norma di salvaguardia la previsione dell'ammissibilità di interventi unicamente destinati al restauro, al risanamento conservativo e a ristrutturazioni non implicanti mutamenti di destinazione così come disposto dal comma 8 dell'art 21 concernente il patrimonio collinare.</p> <p>- Osservazione concernente la disciplina dei paesaggi e l'intesa col Ministero, in merito alla sua implementazione</p>	<p>la ripartizione di competenze disposta dall'ordinamento toscano di governo del territorio tra i diversi livelli istituzionali poiché implica, anche in questo caso, il sostanziale annullamento delle capacità comunali di discernimento e valutazione nell'ambito delle direttive del Pit e del sistema di relazioni intergovernative che esso dispone ai fini dell'efficacia delle stesse direttive che contempla.</p> <p>La prima richiesta non appare accoglibile per lo stesso argomento di cui alla risposta precedente. Quanto alla seconda parte dell'osservazione si ritiene possa venire accolta nel merito anche se non nel rango normativo proposto. Vale a dire come direttiva che può inserirsi nella disciplina del PIT quale integrazione al comma 5 dell'art. 27, in formulazione lievemente modificata rispetto a quella proposta.</p> <p>- L'osservazione non può ritenersi condivisibile poiché il quadro conoscitivo nelle Schede dei paesaggi contempla gli obiettivi di qualità che assumono valore prescrittivo e il cui perseguimento, nella messa in opera dell'intesa Regione-Ministero, produrrà proprio l'apparato regolativo, nei suoi supporti cartografici, che vengono richiesti.</p>
11	Sig. Guido Giuntoli	- Chiede di omettere la verifica con delibera comunale "per i piani attuativi approvati e non convenzionati"	la richiesta, pur motivata da comprensibili aspettative alimentate da un iter già molto avanzato nel caso di specie, risulta tuttavia non accoglibile perché

			incompatibile con la ratio stessa della salvaguardia prevista sul punto dal PIT.
12	Sig. Carlo Matassini	- Nell'ambito di una critica generale alla impostazione stessa del governo del territorio in Toscana e delle sue normative che bloccherebbero la produzione edilizia, si auspica che i Comuni toscani "reagiscano con forza e immediatezza" e che il legislatore regionale dia prova di "buon senso"	- trattasi per l'appunto di auspicio politico, non di osservazione.
13	Lipu	- Si osserva l'opportunità di articolare in modo puntuale il richiamo del Pit ai concetti di Biodiversità in rapporto alle infrastrutture	- In realtà si tratta, più che di un'osservazione critica o integrativa, della manifestazione di interesse e disponibilità a collaborare, sulla base del patrimonio cognitivo accumulato dall'Associazione, all'implementazione del Pit sotto questo specifico ma essenziale profilo. Disponibilità che la Regione accoglie con convinzione.
14	Arch. Mauro Parigi	Si ripropongono le medesime osservazioni presentate dal Comune di Portoferraio	Si rinvia all'istruttoria sull'osservazione del Comune di Portoferraio.
15	Comitati Osteria nuova e Villamagna – Bagno a Ripoli	L'osservazione richiede che il PIT "Applichi quelle prescrizioni contenute negli articolo 20-23..." della disciplina di piano	Non si tratta di una richiesta di modifica, ma di conferma della disciplina del PIT, il cui accoglimento avverrà con l'approvazione del PIT stesso. Non si entra nel merito dei piani comunali citati.